

*Estratto*

# ARCHIVIO GIURIDICO

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

*Direttori*

GIUSEPPE DALLA TORRE  
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI  
Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

MARIO CARVALE  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA  
Pres. Em.  
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO  
Prof. Em. Università  
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI  
Ord. Università di  
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA  
Prof. Em. Università  
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO  
Ord. Università della  
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI  
Ord. Università  
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI  
Prof. Em. Università  
di Firenze

PAOLO MENGOLZI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO  
Cat. Universidad  
de Huelva

ALBERTO ROMANO  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO  
Ord. Università  
di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

# ARCHIVIO GIURIDICO

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

*Direttori*

GIUSEPPE DALLA TORRE  
Prof. Em. "La Sapienza" di Roma

GERALDINA BONI  
Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

MARIO CARAVALE  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA  
Pres. Em.  
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO  
Prof. Em. Università  
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

JAVIER FRANCISCO  
FERRER ORTIZ  
Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI  
Ord. Università di  
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA  
Prof. Em. Università  
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO  
Ord. Università della  
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI  
Ord. Università  
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI  
Prof. Em. Università  
di Firenze

PAOLO MENGOLZI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO  
Cat. Universidad  
de Huelva

ALBERTO ROMANO  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

Anno CLII - Fascicolo 2 2020



STEM Mucchi Editore

Amministrazione: STEM Mucchi Editore S.r.l.  
Direzione, Redazione: Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma  
Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957  
Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia.....	€ 114,00
Formato cartaceo estero .....	164,00
Formato digitale (con login).....	98,00
Formato digitale (con ip) .....	107,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con login).....	136,00
Formato cartaceo estero + digitale (con login) .....	185,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con ip) .....	145,00
Formato cartaceo estero + digitale (con ip).....	194,00
Fascicolo singolo cartaceo' .....	30,00
Fascicolo singolo digitale .....	25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. \*Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a [info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it)) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a [info@pec.mucchieditore.it](mailto:info@pec.mucchieditore.it) entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese S.r.l.

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie, per uso personale del lettore, possono essere effettuate, nel limite del 15% di ciascun fascicolo del periodico, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Stem Mucchi Editore - Via Emilia est, 1741 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94  
[info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it) [info@pec.mucchieditore.it](mailto:info@pec.mucchieditore.it)  
[www.mucchieditore.it](http://www.mucchieditore.it)  
[facebook.com/mucchieditore](https://www.facebook.com/mucchieditore)  
[twitter.com/mucchieditore](https://twitter.com/mucchieditore)  
[instagram.com/mucchi\\_editore](https://www.instagram.com/mucchi_editore)

Tipografia e impaginazione Mucchi Editore (MO), stampa Geca (MI).  
Finito di stampare nel mese di giugno del 2020.

Simone Budelli

## CROCIFISSO: SIMBOLO DI SCANDALO CHE DIVIDE O CHE UNISCE?\*

SOMMARIO: 1. La *querelle* politica. – 2. Il crocefisso in Europa – 3. Il crocefisso nelle aule scolastiche. – 4. La Corte costituzionale e la libertà di culto 5. Il parere del Consiglio di Stato. – 6. Il caso Adel Smith. – 7. Il caso Lautsi. – 7.1. Il contenzioso italiano. – 7.2. Il contenzioso europeo. – 7.3. Altre sentenze dei giudici amministrativi italiani. – 8. I *revirements* della giustizia civile. – 8.1. Il caso Montagnana – 8.2. Il caso del giudice Tosti. – 8.2.1. Il procedimento penale. – 8.2.2. Il procedimento disciplinare. – 8.2.3. Il procedimento amministrativo. – 9. Simboli e identità.

### 1. *La querelle politica*

Alcune settimane prima di dimettersi, il giorno di Natale del 2019, il Ministro Lorenzo Fioramonti forse nella speranza di passare alla storia e non essere dimenticato ‘politicamente’, ha pensato di risollevare l’annoso dibattito sull’affissione del crocefisso nelle aule scolastiche. L’uscita mediatica del responsabile del Miur suscitava numerose critiche, anche da parte del partito, a cui (all’epoca) aderiva lo stesso Fioramonti. Il ‘capo’ del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, infatti, bollava l’inopportuna uscita del ‘suo’ ministro, evidenziando che i veri problemi della scuola non sono i crocifissi appesi, ma «le aule dove a volte mancano i banchi, crollano i soffitti e ci sono problemi di infiltrazioni». La questione sollevata, contrariamente alle aspettative del Ministro, non suscitava grande interesse nell’opinione pubblica, che al tempo della multimedialità ha gli occhi, la mente e il cuore rapiti dai *devices* tecnologici, piuttosto che da una piccola croce, muta e immobile<sup>1</sup>. Il crocefisso, dimenticato in qualche angolo alto delle

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Cfr. F.G. CREUZER, *Simbolismo e mitologia dei popoli antichi*, Roma, [1823] 2004, p. 63, che evidenziava come il simbolo, ovvero una raffigurazione muta, sia il mezzo migliore per tentare di spiegare l’indicibile, avvicinan-

pareti scolastiche, non sembra più interessare molto né chi lo ama, né chi lo odia.

L'indifferenza non è, tuttavia, nei confronti del simbolo 'croce', che è patrimonio filogenetico di tutta l'umanità<sup>2</sup> e mantiene intatta la sua inesauribile, universale, mutevole capacità, non convenzionale, creativo-comunicativa<sup>3</sup>, archetipa (per dirla con Jung<sup>4</sup>) ed ultrareligiosa, come dimostra anche la sua abusata utilizzazione commerciale<sup>5</sup>. Sono le stesse autorità

---

do l'uomo al divino. Spiegava, infatti, J.J. BACHOFEN, *Versuch über die Gräbersymbolik der Alteri*, in Id., *Mutterrecht und Urreligion*, Kroner, 1954, p. 52, che se le parole tentano di rendere finito l'infinito, i simboli portano lo spirito oltre i confini del finito. In altri termini, se la parola spiega ai pochi che la intendono, il simbolo rappresenta e consente a tutti di evocare pensieri universali in modo personale. Sul punto, rinvio più ampiamente al mio S. BUDELLI, *Bellezza e identità: le ragioni della tutela dei beni culturali di interesse religioso*, in *Tutela e valorizzazione dei beni culturali*, a cura di A. MITROTTI, Tortorici, 2018, p. 23 ss.

<sup>2</sup> «Il simbolo che è la forma più alta e più nobile del linguaggio, la stratificazione ultima, frutto della capacità creatrice dell'uomo, paradossalmente attinge ad una realtà primigenia, ancestrale, pre-civile, forse pre-umana [...] uno strumento comunicativo, non convenzionale, non determinato storicamente e geograficamente, perché lo ritroviamo in contesti e gruppi distanti fra loro. Il simbolo è patrimonio filogenetico dell'umanità» (D. LOSCALZO, *Il simbolo come patrimonio filogenetico dell'umanità*, in C. BONDI, M. MORUCCI, *Svastica*, Roma, 2018, p. 9).

<sup>3</sup> Secondo la tradizione orientale Dio, quando ha creato l'uomo, gli ha lasciato un frammento della sua potenza divina. Scrive l'esule persiano, oggi uno dei maggiori scrittori olandesi contemporanei, K. ABDOLAH, *Il corvo*, Milano, 2013, p. 7: «immaginare è creare e in questo siamo simili al Creatore».

<sup>4</sup> Cfr. C.G. JUNG, *L'uomo e i suoi simboli*, Milano, 2004, p. 5.

<sup>5</sup> Numerosi sono i marchi commerciali, di ogni tipo e genere, che nel nome o nella rappresentazione grafica, fanno riferimento alla croce. Ma non è solo la croce ad essere utilizzata commercialmente; anche i simboli di altre religioni sono di grande appeal, per la loro notorietà: si pensi, ad esempio, al noto caso giudiziario sorto intorno al "Buddha Bar" (cfr. S. SPADAVECCHIA, *Marchi contrari all'ordine pubblico e al buon costume: il caso "Buddha Bar"*, in *Il diritto industriale*, 2016, p. 349 ss.). E anche in campo parareligioso c'è una notevole utilizzazione economica dei simboli: cfr. S.W. McDANIEL, *Marketing Communication. Techniques in a Church Setting*, in *Journal of Professional Services marketing*, 1986, pp. 39-54; B.D. CUTLER, *Religion and Marketing*, *ivi*, 1992, pp. 153-164; M. GOJ, *L'altro marketing*, Milano, 1993; H. COX, *The market as God. Living in the New Dispensation*, in *The Atlantic*, 1999, pp. 18-23; M. EINSTEIN, *Il business della fede*, Bologna, 2008; J.J. LAMBIN, *Market driven management. Marketing strategico e operativo*, Milano, 2008.

ecclesiastiche che sembrano non essere più molto interessate a difendere il crocifisso nelle aule, forse perché sanno bene che il messaggio cristiano non può essere veicolato efficacemente nell'immaginario collettivo attraverso una croce affissa sulle pareti disastrate delle scuole. Oggi per essere efficace qualunque messaggio (anche simbolico) deve passare attraverso i *mass-medias*, meglio se mimetizzato all'interno di prodotti multimediali di natura non religiosa<sup>6</sup>.

Tutti i simboli (come ci ricorda il significato del verbo greco *συνβαλλω*<sup>7</sup>) sono strumenti di unificazione, ma sono anche, al contempo, generatori di conflitti e divisioni<sup>8</sup>. Sotto il primo profilo, essi svolgono una doppia funzione identitaria: a livello individuale, aiutano a scoprire le proprie radici; a livello collettivo, creano legami ed esperienze comuni<sup>9</sup>. Simultaneamente, però, possono essere causa di disgregazione e di conflitti sociali<sup>10</sup>. Ciò vale anche per il segno religioso e per il crocifisso in particolare, che, da un lato, accumuna coloro che in quel simbolo si riconoscono, dall'altro, però, separa ed allontana chi, invece, in quello stesso simbolo non crede, chi ha altri simboli 'da mostrare', chi non ha simboli e non ne vuole.

Nella società sempre più multietnica, il rivoluzionario messaggio cristiano<sup>11</sup> ha da sempre creato forti tensioni socia-

---

<sup>6</sup> Il messaggio cristiano oggi non può pensare di limitarsi ad utilizzare *format* classici (come ad esempio la Messa o la recita del rosario), ma più efficacemente viene veicolato, ad esempio, da suore-ballerine o da frati-cantanti all'interno di *talk-show* oppure da fortunate serie televisive (oggi, ad esempio, "Don Matteo", ieri, "Peppone e Don Camillo").

<sup>7</sup> La parola 'simbolo' deriva dal greco *συνβαλλω*, ovvero mettere insieme, fare da ponte tra il mondo sensibile e quello extrasensoriale (sovrasensibile). L'esatto contrario del verbo *διαβαλλω*, che significa invece mettere di traverso, dividere, da cui deriva appunto la parola 'diavolo' (colui che divide).

<sup>8</sup> Cfr. A. FUCCILLO, R. SANTORO, *La simbologia e le osservanze religiose*, in *Giustizia, Diritto, Religione. Percorsi nel diritto ecclesiastico civile vivente*, Torino, 2014, p. 98.

<sup>9</sup> Cfr. A. ARCOPINTO, *Simboli, comunicazione e marketing religioso*, 2017, in *www.academia.u*e.

<sup>10</sup> Cfr. L. LOMBARDI VALLAURI, *Simboli e realizzazione*, in *Symbolon/diabolon: simboli, religioni, diritti nell'Europa multiculturale*, a cura di E. DIENI, A. FERRARI, V. PACILLO, Bologna, 2005, p. 17.

<sup>11</sup> «Il cristianesimo è stato la più grande rivoluzione che l'umanità abbia mai compiuta [...] così comprensiva e profonda, così feconda di conseguenze,

li, dando vita a una vera e propria ‘guerra’ al crocifisso, portata avanti in nome di una lettura antitetica e faziosa dei principi di libertà, uguaglianza e laicità dello Stato<sup>12</sup>.

Secondo gli oppositori, il cd. ‘crocifisso di Stato’<sup>13</sup> sarebbe solo un simbolo di divisione ed esclusione, di sopraffazione dei più e di umiliazione dei meno. Secondo questa linea di pensiero, sarebbe la storia stessa a negare al crocifisso quel valore di simbolo unificante, che in esso si vorrebbe invece riconoscere. Anzi, il crocifisso rappresenterebbe addirittura la plastica esemplificazione di un’Italia «prigioniera del passato e serva nel presente»<sup>14</sup>, in cui ancora il principio di laicità sarebbe ben lungi dal trovare concreta applicazione.

---

così inaspettata e irresistibile nel suo attuarsi, che [...] operò nel centro dell’anima, nella coscienza morale, conferendo risalto all’intimo e al proprio di tale coscienza [facendo acquistare all’intera umanità] una nuova virtù, una nuova qualità spirituale, che fino allora era mancata» (B. CROCE, *Perché non possiamo non dirci “cristiani”*, in *La Critica*, 1942, p. 289 ss.).

<sup>12</sup> In Italia l’art. 7 Cost. al primo comma stabilisce che «lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani». Questa regola si traduce nel supremo principio della laicità, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 203 del 1989 (in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)) ha definito addirittura valore supremo. Il successivo comma, invece, costituzionalizza i ‘Patti lateranensi’, siglati nel 1929, riconoscendo così alla Chiesa cattolica una posizione diversificata rispetto alle altre religioni, i cui rapporti «sono regolati dalla legge sulla base di intese con le relative rappresentanze» (ex art. 8, terzo comma Cost.). «La laicità dello Stato nasce [...] non come funzione dell’indipendenza sovrana dello Stato, neutrale rispetto alla diversità di fedi religiose praticate sul suo territorio, ma come funzione dell’equilibrio “pattizio”, più o meno stabile, raggiunto da due potenze “indipendenti” e sovrane ciascuna nel proprio ordine, due potenze coabitanti e concorrenti» (A. FERRARA, *La separazione di religione e politica in una società post-secolare*, in *Ripensare la laicità*, a cura di G. LINGUA, Pisa, 2011, p. 70). Secondo Ainis (cfr. M. AINIS, V. SGARBI, *La Costituzione e la Bellezza*, Milano, 2017, p. 137) con l’art. 7, votato nella notte del 25 marzo del 1947, «i cattolici di De Gasperi e i comunisti di Togliatti timbrarono il patto costituente [...] il massimo punto di unione e al contempo il massimo di divisione» (che portò, tra l’altro, anche allo strappo fra comunisti e socialisti).

<sup>13</sup> Cfr. S. LUZZATTO, *Il crocifisso di Stato*, Torino, 2011.

<sup>14</sup> S. LUZZATTO, *Il crocifisso di Stato*, cit., p. 93. Un’Italia cinicamente arresa all’eterno intreccio di interessi tra politici e gerarchie cattoliche, in cui gli stessi credenti finirebbero per divenire ostaggio degli ‘atei devoti’ di oggi, come lo sono stati dei fascisti e dei comunisti di ieri, «uomini senza Dio che cercano un rapporto di dipendenza funzionale con il Papa e con il Vatica-

Tuttavia, il principio di laicità, tradotto alla ‘francese’, come sinonimo di asettica ed equidistante neutralità, ovvero come scorciatoia per attutire la difficile convivenza interculturale, si traduce spesso in richieste paradossali, che non possono non far pensare ad una assurda e ingiusta furia iconoclasta giacobina. Appare sempre più evidente come «il miracolo della laicità, intesa come neutralità, è un fuoco fatuo»<sup>15</sup>. Tra libertà religiosa e laicità sussiste, infatti, uno stretto rapporto, in virtù del quale solo una reale fruizione delle facoltà derivanti dalla prima favorisce il concreto invero della seconda<sup>16</sup>.

Se è innegabile che la multiculturalità ha innescato contraddizioni all’interno dei vari ordinamenti, è altrettanto evidente che uno Stato, per potersi definire laico ed imparziale, non può e non deve ‘ripulirsi’ da ogni forma ‘apparente’ che possa ricondurre ad una forma religiosa, rinnegando la propria storia, cultura e identità<sup>17</sup>. Sopra ogni antico portone delle nostre meravigliose città c’è un simbolo religioso; ad ogni incrocio c’è un’edicola; ogni più piccolo paese ha la sua chiesa e il suo campanile; ma, soprattutto, a tacer d’altro, basti pensare come in molti Stati<sup>18</sup> la croce è addirittura elemento costitutivo della bandiera nazionale, così come è presente negli stemmi di regioni, città, province e istituzioni pubbliche varie

---

no, persuasi che l’Italia si governi solo così: facendosi strumenti tanto fedeli quanto informali dell’augusto inquilino d’Oltretevere». In altre parole, il crocifisso andrebbe tolto non perché così voglia il popolo italiano, ma, «perché gli italiani maturassero idee nuove – meno provinciali, più chiare, più generose – su che cosa significano i simboli, soprattutto i simboli che pretendono di essere universali. E perché raggiungessero una visione meno zuccherosa e più razionale, meno retorica e più critica, insomma una visione più seria, dei modi in cui la presenza (e l’invasione) della Chiesa nella vita collettiva ha condizionato e condiziona la nostra storia».

<sup>15</sup> M. RICCA, *Laicità interculturale. Cos’è?*, in *Scienza e Pace - Research Papers*, 2012, p. 12.

<sup>16</sup> Cfr. A. ARCOPINTO, *Simboli, comunicazione e marketing religioso*, cit., p. IV.

<sup>17</sup> Cfr. A. LICASTRO, “A ognuno la sua croce”. *Notazioni sparse in tema di ostensione istituzionale dei simboli cristiani nella sfera pubblica europea (con particolare riferimento all’art. 28 della legge francese di separazione)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 2018, p. 38.

<sup>18</sup> Gran Bretagna, Svezia, Finlandia, Malta, Portogallo, Slovacchia, Grecia.



di tutt'Europa. Quel simbolo che si vorrebbe staccare dai muri delle scuole e dei pubblici uffici, rimarrebbe comunque presente persino sulle pietre di quelle stesse strutture, che l'azione laicizzante vorrebbe mondare.

Ovviamente i punti di vista sono molteplici e la politica, partendo dall'indiscusso principio di laicità, giunge ad approdi paradossalmente antitetici, che sembrano destinati a rimanere tali perché utili alla strumentale contrapposizione ideologica<sup>19</sup>. Mentre gli italiani sembrano restare sullo sfondo, per lo più silenti e annoiati, ancora una volta, la politica utilizza il 'populismo teologico', utilizzando la religione come una clava solo per meri interessi di parte<sup>20</sup>.

Numerose sono state le interrogazioni parlamentari presentate<sup>21</sup>, anche in sede europea<sup>22</sup>, che però non hanno prodot-

---

<sup>19</sup> «Chi è contro il crocifisso vorrebbe gli italiani diversi. Chi è a favore, ha timore che lo diventino o che lo siano già diventati» (M. VENTURA, *La «guerra santa» per il crocifisso*, in *Corriere della Sera*, 6 maggio 2011).

<sup>20</sup> A parlare di 'populismo teologico' è stato U. SCHMIEDEL, *'Take Up Your Cross': teologia pubblica tra populismo e pluralismo nel contesto post-migrante*, in *International Journal of Public Theology*, 2019, pp. 140-162. In politica, l'utilizzo strumentale della religione è fatto ben noto in tutti i tempi e da tutte le fazioni. Da ultimo, particolare enfasi mediatica ha suscitato l'utilizzazione del rosario durante un comizio in piazza a Milano, in occasione delle ultime consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo, da parte del capo politico della Lega, Matteo Salvini.

<sup>21</sup> Tra le altre ricordiamo l'interrogazione parlamentare dei senatori Mele, de Zulueta e Debenedetti (PDS) presentata nel 1996 e quelle presentate nel 2000, a seguito della nota vicenda giudiziale 'Montagnana' – di cui si parlerà più ampiamente nel prosieguo – da Senese (DS) e da Saraceni, Paissan, Gardiol e De Benetti (Verdi), a cui rispondeva il Sottosegretario Valentina Aprea nel seguente modo: «la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche non contrasta con la libertà religiosa»; esso deve essere considerato «simbolo universale» e identificato come «importante obiettivo di convivenza civile per il formarsi, in tutte le scuole, di quella consapevolezza e rispetto verso la cultura e le tradizioni del nostro Paese».

<sup>22</sup> Una delle ultime è quella presentata dall'italiano Antonio Cancian (Popolari) nel novembre 2016, nella quale si evidenziava che il crocifisso «non è solo il simbolo della religione cristiana, ma ha una valenza di carattere indipendente dalla specifica confessione». Sul punto, la Commissione europea ha chiarito (togliendosi dall'impaccio) che le leggi nazionali sui simboli religiosi negli edifici pubblici rientrano nelle competenze dell'ordinamento giuridico interno, mentre l'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo rientra invece nelle competenze del Consiglio d'Europa.

to alcunché, se si eccettua una risoluzione (n. 8-00061/2003) della Commissione Cultura della Camera dei deputati, in cui si affermava che la rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche avrebbe costituito un'azione lesiva «della sensibilità e della cultura condivisa da una grande maggioranza della popolazione italiana» e che il crocifisso «oltre ad essere il simbolo della religione cristiana è l'emblema di valori quali la libertà dell'individuo e della persona, il rispetto di tutte le fedi religiose, la separazione tra “Dio e Cesare” fondamento della laicità dello Stato, che sono i valori che fondano l'identità dell'Italia, dell'Europa e dell'intero Occidente».

Varie sono state anche le proposte di legge<sup>23</sup> presentate in Parlamento. Nessuna delle quali è mai stata approvata.

L'ultima in ordine di tempo è quella proposta il 26 marzo 2018 (n. 387) alla Camera dei Deputati dagli On.li Saltamartini, Fedriga, Castiello, Grimoldi, Guidesi (Lega), recante *Disposizioni concernenti l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e nelle pubbliche amministrazioni*. La proposta di legge in questione, partendo dal riconoscimento della valenza universale della croce – «Art. 1 (Principi). Il Crocifisso, emblema di valore universale della civiltà e della cultura cristiana, è riconosciuto quale elemento essenziale e costitutivo e perciò irrinunciabile del patrimonio storico e civico» – e della sua inclusione nel patrimonio storico-culturale della Nazione – «Art. 2 (Finalità). [...] la presente legge disciplina l'esposizione del Crocifisso in tutti gli uffici della pubblica amministrazione [...] al fine di testimoniare, facendone conoscere i simboli, il perma-

---

<sup>23</sup> Ecco l'elenco delle iniziative legislative: d.d.l.C. 3182 del 24 settembre 2002, primo firmatario Alboni (che prevedeva l'esposizione del crocifisso nei pubblici uffici come mera facoltà); d.d.l.C. 1717 del 19 settembre 2002, primo firmatario Sodano; d.d.l.C. 2749 del 15 maggio 2002, primo firmatario Bricolo (poi ritirato); d.d.l.C. 4426 del 28 ottobre 2003, primo firmatario Perlini; d.d.l.S. 1900 del 18 novembre 2004, primo firmatario Caselli; d.d.l.S. 1947 del 18 dicembre 2009, primo firmatario Ceccanti. Più recentemente, si veda, il d.d.l.C. 4005 del 28 luglio 2016 a firma dell'On. Simonetti, recante *Disposizioni concernenti l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e negli uffici delle pubbliche amministrazioni* e, da ultimo, la proposta di legge n. 387 del 26 marzo 2018, presentata alla Camera dei Deputati dagli On.li Saltamartini, Fedriga, Castiello, Grimoldi, Guidesi (Lega), dallo stesso titolo.

nente richiamo del Paese al proprio patrimonio storico-culturale che affonda le radici nella civiltà e nella tradizione cattolica» –, propone l'esposizione obbligatoria del crocifisso in tutti gli uffici pubblici<sup>24</sup>.

Anche questa proposta sembra però destinata a non miglior fortuna rispetto alle altre che l'hanno preceduta.

A livello regionale si segnala, invece, la legge 21 novembre 2011, n. 18 della Lombardia, con cui si è disposto l'esposizione del «crocifisso nelle sale istituzionali e all'ingresso degli immobili regionali e di quelli in uso all'amministrazione regionale».

Di fronte all'incapacità della politica di fare sintesi e di arrivare ad una soluzione condivisa, la battaglia è stata più volte portata dagli avversari del crocifisso, sempre in modo strumentale e con alterni esiti – come vedremo –, nelle aule della giustizia nazionale e persino comunitaria.

---

<sup>24</sup> «Art. 3. (Esposizione del Crocifisso). 1. Nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado e delle università e accademie del sistema pubblico integrato d'istruzione, negli uffici delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e negli uffici degli enti locali territoriali, nelle aule nelle quali sono convocati i consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e delle comunità montane, nei seggi elettorali, negli stabilimenti di detenzione e pena, negli uffici giudiziari e nei reparti delle aziende sanitarie e ospedaliere, nelle stazioni e nelle autostazioni, nei porti e negli aeroporti, nelle sedi diplomatiche e consolari italiane e negli uffici pubblici italiani all'estero, è fatto obbligo di esporre in luogo elevato e ben visibile l'immagine del Crocifisso [...]»; «Art. 4. (Sanzioni). 1. Chiunque rimuove in odio ad esso l'emblema della Croce o del Crocifisso dal pubblico ufficio nel quale sia esposto o lo vilipende, è punito con l'ammenda da 500 a 1.000 euro. 2. Alla medesima sanzione di cui al comma 1 soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che rifiuti di esporre nel luogo d'ufficio l'emblema della Croce o del Crocifisso o chiunque, investito di responsabilità nella pubblica amministrazione, ometta di ottemperare all'obbligo di provvedere alla collocazione dell'emblema della Croce o del Crocifisso o all'obbligo di vigilare affinché il predetto emblema sia esposto nei luoghi d'ufficio dei suoi sottoposti, ai sensi della presente legge».

## 2. *Il crocifisso in Europa*

Negli altri Paesi europei la questione è stata affrontata e risolta in vari modi, che di seguito, in modo sintetico e senza alcun intento esaustivo, pare opportuno richiamare<sup>25</sup>.

In Francia, ad esempio, già una legge del 1905, in base al principio di laicità dello Stato<sup>26</sup>, imponeva il divieto di esposizione del crocifisso (al pari di qualsiasi altro simbolo religioso) nelle scuole e negli edifici pubblici in genere, ad eccezione dei luoghi di culto, dei campi di sepoltura, dei musei e delle mostre. Coerentemente, l'articolo 1 della legge n. 228 del 15 marzo 2004, chiamata 'legge anti-velo' e approvata dal parlamento francese, vieta anche, nelle scuole primarie e secondarie, di indossare simboli o indumenti che ostentino l'appartenenza religiosa.

In Germania, la Corte costituzionale federale<sup>27</sup> (a strettissima maggioranza) giudicava nel 1995 incostituzionale la decisione della Baviera di esporre il crocifisso nelle scuole, solo in quanto tale ostensione non prevedesse alcun limite o eccezione. Tuttavia, la Corte federale tedesca, contrariamente da quanto da più parti affermato<sup>28</sup>, non dichiarava affatto incompatibile il crocifisso con la Costituzione, dal momento che l'esposizione del simbolo passivo non produce alcuna coartazione all'identificazione religiosa, né obbliga a determinate condotte o manifestazioni gli studenti. Anzi, precisavano i giudici dell'Alta Corte che uno Stato che vuole garantire la libertà di religione, impegnandosi ad essere neutrale in questa materia,

---

<sup>25</sup> Sull'argomento cfr. R. CONTI, *L'Europa e il crocifisso*, in *Politica del diritto*, 2010, pp. 227-284.

<sup>26</sup> Luca Diotallevi, sostenendo che la soluzione francese non potesse essere utilizzata anche nel nostro Paese, evidenziava che «La difesa della libertà religiosa non può essere appaltata al concetto di laicità positiva francese che tanto va di moda. La *laïcité* è un concetto gemello della forma di dominio, per esempio, della politica sull'economia, che soffoca quindi ogni espressione di tipo liberale» (L. DIOTALLEVI, *No all'imperialismo culturale dei laicisti*, intervista di C. MARRONI, in *Il Sole 24 Ore*, 4 novembre 2009, p. 17).

<sup>27</sup> BverfG, sent. n. 93, 1 del 16 maggio 1995, in *JZ*, 1995, p. 942 ss.

<sup>28</sup> Cfr. Cass. pen., sent. n. 4273 del 1° marzo 2000, in *Dir. eccl.*, 2000, II, p. 217.

non può cancellare le convinzioni e gli atteggiamenti sui quali si fonda la coesione sociale e dai quali dipende la realizzazione dei propri compiti. Il Parlamento bavarese adottava, quindi, una nuova ordinanza, in cui, mantenendo i crocifissi nelle aule, prevedeva per i genitori la possibilità di opporsi a tale esposizione e l'obbligo per le autorità scolastiche di aprire un procedimento di conciliazione, che avrebbe potuto eventualmente condurre anche alla rimozione del simbolo<sup>29</sup>.

In Belgio ogni simbolo religioso, compreso il crocifisso, è proibito in tutte le scuole pubbliche, siano esse statali, provin-

---

<sup>29</sup> È questo il contenuto in sintesi della Legge bavarese del 23 dicembre 1995, art. 7. In particolare, il legislatore tedesco è intervenuto per superare il divieto imposto dalla sentenza del *Bundesverfassungsgericht* del 16 maggio 1995 (in *Quad. dir. e pol. eccl.*, 1995, p. 808 ss.), che aveva dichiarato l'incostituzionalità della presenza del crocifisso nelle aule scolastiche per violazione del diritto degli studenti di formare liberamente le proprie coscienze. La soluzione bavarese ha trovato molti sostenitori in Italia: tra gli altri, cfr. S. CECANTINI, *E se la Corte andasse in Baviera?*, in *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, a cura di R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI, Torino, 2004, p. 21 ss.; M. CARTABIA, *Il crocifisso e il calamaio*, *ivi*, p. 69 ss.; B. RANDAZZO, *Diversi ed eguali: le confessioni religiose davanti alla legge*, Milano, 2008, p. 353 ss. *Contra*, R. BIN, *Inammissibile, ma inevitabile*, in *La laicità crocifissa?...*, cit., p. 39. In merito poi alla sopra richiamata sentenza tedesca, che evidenziava come l'esposizione della croce nei luoghi pubblici finisse per determinare una sorta di profanazione, si riporta quanto osservato da P. CAVANA, *La questione del crocifisso*, in *Olir. Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose (www.olir.it)*, 2004, p. 6: «In Germania, e più in generale nei paesi protestanti, la croce assume per lo più un significato di condanna delle realtà terrene e si comprende pertanto come la sua presenza nei luoghi pubblici e nelle istituzioni possa assumere il senso di una profanazione di realtà o simboli sacri. Nei paesi cattolici, al contrario, il crocifisso è percepito come simbolo di valori universali, destinati a incarnarsi nella realtà umana e ad operare anche all'interno delle istituzioni. Si tratta di una differente lettura teologica del simbolo sacro che è parte integrante delle tradizioni dei singoli paesi, e non v'è dubbio che in Italia, come confermato anche dalle reazioni dell'opinione pubblica, sembra ancora prevalere il significato attribuito al crocifisso nella tradizione cattolica. Sotto questo profilo quindi la differente giurisprudenza del Consiglio di Stato italiano e del *Bundesverfassungsgericht* tedesco sul crocifisso non rappresenta primariamente il frutto di una differente cultura costituzionale, o peggio (più semplicisticamente), come sostengono alcuni, di una forzata "laicizzazione del simbolo religioso" per accreditare strumentalmente la tesi del crocifisso come simbolo dell'identità nazionale, ma si limita a riflettere una diversa sensibilità che è parte integrante dell'identità storico culturale del singolo paese».

ciali o comunali. Tuttavia, ne è consentita l'esposizione nelle scuole private.

In Austria, la presenza del crocifisso è garantita da una legge del 1949, confermata poi dal Concordato del 1962, che prevede l'esposizione in tutte le aule scolastiche nelle quali oltre metà degli alunni appartenga a una delle confessioni cristiane.

In Grecia, Irlanda, Romania, Svizzera, Malta e San Marino, la questione non è regolata dal legislatore. Ciò ha permesso, in alcuni casi, come in Italia, l'intervento suppletivo (ma spesso improprio) della magistratura.

In Spagna, nel 1995 per la prima volta il giudice di Valladolid<sup>30</sup> ha imposto la rimozione del crocifisso nelle scuole della città; successivamente, nel 2009, il Tribunale Superiore di Giustizia di Castiglia e Leon (sent. n. 3250 del 14 dicembre 2009), decidendo nell'ambito di una procedura iniziata da un'associazione militante per una scuola laica, che aveva inutilmente richiesto la rimozione dei simboli religiosi dagli istituti scolastici, ha stabilito che le scuole avrebbero dovuto procedere alla rimozione del simbolo religioso in caso di esplicita richiesta dei genitori di un alunno.

In Romania, la Corte Suprema (con sentenza n. 2393 datata 11 giugno 2008) ha annullato una decisione del Consiglio nazionale in materia di contrasto alla discriminazione del 21 novembre 2006 (n. 323/2006), che raccomandava al Ministero dell'Educazione di disciplinare la questione della presenza di simboli religiosi negli istituti pubblici scolastici e, in particolare, di autorizzare l'esposizione di tali simboli soltanto durante i corsi di religione o nelle aule destinate all'insegnamento religioso. L'Alta giurisdizione polacca ha in particolare considerato che la decisione di appendere tali simboli negli istituti scolastici avrebbe dovuto essere presa dalla comunità formata da professori, alunni e genitori di questi ultimi.

In Svizzera, il Tribunale federale (26 settembre 1990, ATF 116 la 252) ha giudicato incompatibile con le esigenze della

---

<sup>30</sup> Cfr. M. CROCE, *C'è un giudice a Valladolid: la rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche in Spagna*, in *Quaderni costituzionali*, 2009, pp. 108-111.

neutralità confessionale, sancita dalla Costituzione federale, una ordinanza comunale, che prevedeva la presenza di un crocifisso nelle aule delle scuole primarie, senza però vietarne l'affissione in altri ambienti degli istituti scolastici.

In Polonia, il ministro della Educazione, con ordinanza datata 14 aprile 1992, prevedeva la possibilità di esporre crocifissi nelle aule delle scuole pubbliche. La Corte costituzionale, investita dall'Ombudsman di valutare la legittimità del provvedimento ministeriale, con sentenza del 20 aprile 1993, n. U 12/32, ha concluso che la stessa era compatibile con la libertà di coscienza e di religione e con il principio della separazione tra Stato e Chiesa garantiti dall'articolo 82 della Costituzione, dal momento che l'ordinanza non imponeva l'obbligatorietà dell'ostensione.

### 3. *Il crocifisso nelle aule scolastiche italiane*

In Italia l'esposizione del crocifisso è stata disciplinata per la prima volta nel 1860<sup>31</sup>, peraltro in un periodo di vivace contrapposizione fra Stato e Chiesa, ancorché lo Statuto Albertino stabilisse all'art. 1: «La Religione Cattolica Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi».

Successivamente, la materia (che non ha trovato albergo all'interno dei famosi Patti Lateranensi del 1929 e neppure nelle modifiche apportate nel 1984) fu normata da regolamen-

---

<sup>31</sup> Nel 1857 la cd. Legge Lanza stabiliva che «negli istituti e nelle scuole pubbliche la religione cattolica sarà fondamento dell'istruzione e dell'educazione religiosa» (art. 10), mentre la deputazione provinciale per le scuole (una sorta di precursore del provveditorato) doveva occuparsi della «provvista degli arredi necessari» (art. 44), senza però indicarne un elenco. Nel 1859, poi, la Legge Casati ribadiva l'importanza della religione cattolica nell'educazione scolastica. L'obbligo di appendere il crocifisso nelle aule delle scuole primarie veniva, quindi, previsto dal regio decreto del Regno di Piemonte-Sardegna n. 4336 del 15 settembre 1860 (art. 140). Per una ricostruzione delle norme di riferimento cfr. G. CIMBALO, *Laicità dello Stato ed esposizione dei simboli religiosi negli uffici pubblici*, in *Forum di Quaderni costituzionali – Rassegna* ([www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it)), 11 novembre 2003, p. 1 ss.; e anche N. COLAIANNI, *Diritto pubblico delle religioni*, Bologna, 2012, pp. 79-83.

ti di epoca fascista (R.D. n. 965 del 30 aprile 1924 per le scuole medie<sup>32</sup> e R.D. n. 1297 del 26 aprile 1928 – all. C, per le scuole elementari<sup>33</sup>). Le predette norme regolamentari furono precedute da apposite circolari: *in primis*, quella del Ministro della Pubblica Istruzione del 22 novembre 1922, n. 68, in cui si leggeva tra l'altro: «In questi ultimi anni, in molte scuole primarie del Regno l'immagine di Cristo ed il ritratto del Re sono stati tolti. Ciò costituisce una violazione manifesta e non tollerabile di una disposizione regolamentare e soprattutto un danno alla religione dominante dello Stato, così come all'unità della Nazione. Intimiamo allora a tutte le amministrazioni comunali del Regno l'ordine di ristabilire nelle scuole che ne sono sprovviste i due simboli incoronati della fede e del sentimento patriottico»<sup>34</sup>. A questa prima ordinanza fece seguito la circolare del 26 maggio 1926 del medesimo Ministero per le scuole di ogni ordine e grado: «il simbolo della nostra religione, sacro alla fede e al sentimento nazionale, ammonisca ed ispiri la gioventù studiosa, che nelle università e negli studi superiori temprava l'ingegno e l'animo agli alti compiti cui è destinata»<sup>35</sup>. Con la circolare 11 novembre 1923, n. 250 si disponeva l'affissione del crocifisso negli uffici pubblici in gene-

---

<sup>32</sup> «Ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, l'immagine del crocifisso e il ritratto del Re» (R.D. n. 965/1924, art. 118).

<sup>33</sup> R.D. n. 1297 del 26 aprile 1928 – all. C, art. 119: «Tabella degli arredi e del materiale occorrente nelle varie classi e dotazione della scuola [...].1. Il crocifisso. 2. Il ritratto di S. M. il Re».

<sup>34</sup> Per approfondimenti si veda A. TALAMANCA, *Istruzione religiosa*, in *Enc. dir.*, XXIII, Milano, 1973, p. 123; L. ZANNOTTI, *Il crocifisso nelle aule scolastiche*, in *Dir. eccl.*, 1990, I, p. 328 ss.

<sup>35</sup> A questa prima circolare ne seguì un'altra (n. 8823 datata 8 aprile 1923) di tipo interpretativo: «In seguito alla circolare del 22 novembre 1922 con la quale si richiamavano i Comuni alla osservanza delle disposizioni regolamentari in ordine all'apposizione, in ogni aula scolastica del crocifisso e del ritratto di S. M. il Re, si è da varie parti richiesto che possa essere ammessa, in luogo del crocifisso, l'apposizione di un'immagine del Redentore in un sua espressione significativa, che valga a manifestare il medesimo altissimo ideale che è raffigurato nel crocifisso (per es. «Cristo e i fanciulli»). A tale quesito si è ritenuto di dover dare risposta affermativa». Sull'argomento cfr. L. MUSSELLI, *Diritto e religione in Italia ed in Europa. Dai Concordati alla problematica islamica*, Torino, 2016, p. 164; L. ZANNOTTI, *Il crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., p. 326; A. GIANNINI, *La legislazione ecclesiastica fascista preconcors-*



re. Infine, la circolare del Ministro di Grazia e Giustizia del 29 maggio 1926, n. 2134, ordinava l'affissione del crocefisso nelle aule giudiziarie con la seguente motivazione: «Nelle aule di udienza, sopra il banco dei giudici e accanto all'effigie di S. Maestà il Re, sia restituito il Crocefisso, secondo la nostra antica tradizione. Il Simbolo venerato sia solenne ammonimento di verità e di giustizia».

Nel 1967 la legge n. 641, in riferimento all'arredamento delle scuole elementari e medie, richiamava espressamente quanto previsto dal R.D. del 1928. Seguendo alla lettera il predetto regolamento, accanto al crocefisso si sarebbe dovuta appendere l'immagine del Re, pertanto pochi mesi dopo (ottobre 1967) venne diramata una circolare del Ministero della Pubblica Istruzione, nella quale si specificava che nelle aule delle scuole elementari e medie dovevano essere presenti, tra le altre cose, il crocefisso e il ritratto del Presidente della Repubblica.

Anche se non riguarda le aule scolastiche, vale la pena ricordare anche la nota del 5 ottobre 1984, con la quale il Ministero dell'Interno, per giustificare il mantenimento del crocefisso nelle aule giudiziarie, precisava che «i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano» e che «il crocefisso è il simbolo di questa nostra civiltà, della nostra cultura umanistica e della nostra coscienza etica».

Nel 1994 veniva emanato il T.U. di riordino della scuola italiana (D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297), ma neanche questo provvedimento legislativo ha abrogato o modificato le regie disposizioni sopra richiamate.

L'ultimo intervento, in ordine di tempo ed in ambito scolastico, è costituito dalla direttiva n. 2667 del MIUR del 2002, in base alla quale il Ministero ha ribadito che deve essere «assicurata da parte dei dirigenti scolastici l'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche».

---

*dataria*, in *Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della conciliazione tra la S. Sede e l'Italia*, I, Milano, 1939, p. 500.

#### 4. *La Corte costituzionale e la libertà di culto*

La Consulta non ha voluto/potuto intervenire sulla questione dell'esposizione del crocifisso, nonostante un tentativo di remissione della questione di legittimità costituzionale fatto dal TAR Veneto<sup>36</sup>. Tuttavia, la Corte ha avuto più volte modo di esprimersi sulla libertà di culto<sup>37</sup> e sul principio di laicità, da cui si possono ricavare delle indicazioni utili anche per il problema che ci occupa.

La giurisprudenza della Consulta è stata sempre orientata a cercare di realizzare una tutela non discriminatoria, ma pluralistica di tutte le religioni professate nella comunità nazionale, ponendo lo Stato in una posizione di terzietà, in applicazione appunto del supremo principio di laicità dello Stato, che «è uno dei profili della forma di Stato delineata dalla Corte costituzionale della Repubblica. Il principio di laicità [...] implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale»<sup>38</sup>. La

---

<sup>36</sup> Il giudice delle leggi, con ordinanza n. 389 del 13 dicembre 2004 aveva rigettato per inammissibilità il rinvio proposto dal TAR Veneto, sostenendo che i regolamenti non erano sottoponibili al vaglio della Corte. La Consulta era stata chiamata, invece, a giudicare la posizione dei Patti Lateranensi nella gerarchia delle fonti (sent. 24 febbraio 1971, n. 30 e sent. 12 aprile 1989, n. 203) nonché la questione delle modificazioni unilaterali dei medesimi Patti (sent. 6 dicembre 1973, n. 176).

<sup>37</sup> Tra le tante pronunce della Consulta vale la pena ricordare la sentenza 10 ottobre 1979, n. 117, in cui la Corte, dichiarando illegittimi «per violazione dell'art. 19 cost., gli art. 251, 2° comma, c. p. c., nonché, ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, gli art. 142, 1° comma, 316, 2° comma, 329, 1° comma, e 449, 2° comma, c.p.p., nella parte in cui riferiscono anche ai non credenti l'obbligo del giudice di ammonire i testimoni sull'importanza religiosa del giuramento e l'obbligo dei testimoni stessi di prestarlo nei confronti della divinità», proclama la libertà di non professare alcuna fede, ovvero dichiara la violazione del diritto di culto «quando sia imposto al soggetto il compimento di atti con significato religioso».

<sup>38</sup> Cfr. sentenza 12 aprile 1989, n. 203, in cui si dichiarava infondata la questione di costituzionalità sollevata in ordine alla legittimità dell'insegnamento della religione cattolica in quanto materia di insegnamento facoltativa e non obbligatoria. L'importante passaggio sopra riportato, pur essendo un *obiter dictum* e non avendo dunque un carattere vincolante, ha finito per

laicità è dunque uno dei principi caratterizzanti e supremi del nostro ordinamento, diventando così limite implicito ad ogni ipotesi di modifica<sup>39</sup>.

Da ciò deriva che non è consentito allo Stato imporre ai propri cittadini, credenti o non, alcun atto di significato religioso, anche se utile a rafforzare l'efficacia dei propri precetti: «Quella distinzione tra “ordini” distinti, che caratterizza nell'essenziale il fondamentale o “supremo” principio costituzionale di laicità o non confessionalità dello Stato [...] significa che la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato»<sup>40</sup>. In altri termini, la Carta fondamentale «esclude in generale ogni imposizione da parte dell'ordinamento giuridico statale “persino quando l'atto di culto appartenga alla confessione religiosa professata da colui al quale esso sia imposto, perché non è dato allo Stato interferire, come che sia in ‘un ordine’ che non è il suo, se non ai fini e nei casi espressamente previsti dalla Costituzione” (sent. 85/1963)»<sup>41</sup>. In definitiva, «[...] la Costituzione esclude che la religione possa considerarsi strumentale rispetto alle finalità dello Stato e viceversa; sia perché, in attuazione del principio costituzionale della laicità e non confessionalità dello Stato, che non significa indifferenza di fronte all'esperienza religiosa, ma comporta equidistanza e imparzialità

---

costituire un importante spartiacque anche per la giurisprudenza successiva della Corte.

<sup>39</sup> «La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana. Questa Corte, del resto, ha già riconosciuto in numerose decisioni come i principi supremi dell'ordinamento costituzionale abbiano una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale [...]» (Corte cost., sentenza 15-29 dicembre 1988, n. 1146, nel punto 2.1 in diritto).

<sup>40</sup> *Ibidem*.

<sup>41</sup> Corte cost., sentenza 8 ottobre 1996, n. 334, in materia di libertà di coscienza e obbligo di giuramento.

della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose. La protezione del sentimento religioso è venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso modo l'esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse confessioni [...] Ogni violazione della coscienza religiosa è sempre violazione di quel bene e di quel diritto nella loro interezza e tale dunque da riguardare tutti allo stesso modo, indipendentemente dalla confessione religiosa cui eventualmente si appartenga [...]»<sup>42</sup>.

In modo sintetico e non esaustivo, sulla base della giurisprudenza sopra citata<sup>43</sup>, si possono ricavare le seguenti indicazioni.

In primo luogo, 'libera Chiesa in libero Stato' è principio supremo volto ad assicurare autonomia, indipendenza e sovranità ai due ordinamenti, impedendo reciproche interferenze.

In secondo luogo, la Corte ha sempre insistito sull'equidistanza e sull'imparzialità delle istituzioni verso le confessioni religiose, censurando ogni differenziazione tra le stesse, nonché tra credenti e non credenti, indipendentemente dai numeri e dalla capacità di influenza delle diverse religioni. Ciò però non può portare a tradurre 'laicità' (secondo il modello francese) con 'indifferenza'<sup>44</sup> e neppure con 'neutralità' rispetto al fatto religioso<sup>45</sup>, perché la Repubblica non mira a confinare la

---

<sup>42</sup> Corte cost., sentenza 14 novembre 1997, n. 329, in cui si afferma il principio di uguaglianza nella tutela del sentimento religioso. Si veda anche Corte cost., sentenza 29 aprile 2005, n. 168: «*Il principio di laicità o non confessionalità dello Stato [...] implica tra l'altro, equidistanza e imparzialità verso tutte le religioni, secondo quanto disposto dall'art. 8 Cost., ove è appunto sancita l'eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge*».

<sup>43</sup> Cfr. S. SICARDI, *Il principio di laicità nella giurisprudenza della Corte costituzionale (e rispetto alle posizioni dei giudici comuni)*, in *Diritto pubblico*, 2007, 2, p. 501 ss.

<sup>44</sup> Cfr. C. DEL BÒ, *Il rapporto tra laicità e neutralità: una questione concettuale?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 33/2014, p. 1 ss.

<sup>45</sup> Di diverso avviso pare essere invece la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che sembra invece voler consolidare un'idea di lai-

libertà religiosa all'interno dei confini dell'intimità della coscienza, ma si prefigge piuttosto di garantirla, come strumento fondamentale per la realizzazione della persona umana e della sua dignità<sup>46</sup>.

---

cità come neutralità. Secondo numerose sentenze della Corte, lo Stato è organizzatore neutrale ed imparziale dell'esercizio delle diverse religioni, culti e credenze, al fine di garantire l'ordine pubblico, la pace religiosa e la tolleranza in una società democratica (cfr. CEDU, *Manoussakis ed altri c. Grecia*, 26 settembre 1996, § 47; Grande Camera, *Hassan e Tchaouch c. Bulgaria*, 26 ottobre 2000, § 78; CEDU, *Partito comunista unificato della Turchia ed altri c. Turchia*, 30 gennaio 1998, § 57; CEDU, *Refah Partisi ed altri c. Turchia*, 31 luglio 2001, § 91; CEDU, *Chiesa Metropolitana di Bessarabia e altri c. Moldavia*, 13 dicembre 2001; Grande Camera, *Leyla Şahin c. Turchia*, 10 novembre 2005, § 107; Grande Camera, *Bayatyan c. Armeni*, 7 luglio 2011). Per letture critiche della giurisprudenza comunitaria si vedano L. ZAGATO, *La "saga" dell'esposizione del crocifisso nelle aule: simbolo passivo o spia di un (drammatico) mutamento di paradigma*, in *Democrazie e religioni. La sfida degli incompatibili?*, a cura di M. RUGGENINI, R. DREON, S. GALANTI GROLLO, Roma, 2011, p. 169; C. DEL BÒ, *Il rapporto tra laicità e neutralità...*, cit., p. 19. Tra coloro che, invece, hanno contestano la giurisprudenza della Consulta, la quale avrebbe finito per operare una «metamorfosi interpretativa del principio di laicità», mettendone in discussione «lo stesso contenuto originario ed essenziale, cioè il principio della neutralità religiosa e di conseguente imparzialità dello Stato», si veda L. GUERZONI, *Il principio di laicità tra società civile e Stato*, in *Il principio di laicità nello Stato democratico*, a cura di M. TEDESCHI, Soveria Mannelli, 1996, p. 59 ss. Cfr. anche A. DI GIOVINE, *Laicità e democrazia*, in *Studi in memoria di Giuseppe G. Floridia*, Napoli, 2009, p. 271 ss.; S. LARICIA, *Diritti di libertà in materia religiosa e principi di imparzialità e di laicità delle istituzioni civili: la parola alla Corte costituzionale*, in *La laicità crocifissa?...*, cit., p. 181 ss.; A. GUZZAROTTI, *Laicità e giurisprudenza*, in *www.europeanrights.eu*, 2014, p. 16.

<sup>46</sup> Cfr. M. OLIVETTI, *Incostituzionalità del vilipendio della religione dello Stato, uguaglianza senza distinzioni di religioni e laicità dello Stato*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2000, p. 3972 ss.; L. CARLASSARE, *Nel segno della Costituzione. La nostra carta per il futuro*, Milano, 2012, pp. 77-78. A livello internazionale si vedano J. RAWLS, *Un riesame dell'idea di ragione pubblica*, in *Id.*, *Saggi. Dalla giustizia come equità al liberalismo politico*, Torino, 2001, p. 275 ss.; J. HABERMAS, *Tra scienza e fede*, Roma-Bari, 2006, p. 32 ss., secondo cui anche se la religione fosse un «residuo arcaico» e la libertà religiosa un analogo della «protezione culturale delle specie naturali in via d'estinzione», si tratterebbe pur sempre di una libertà il cui esercizio è importante per le persone e la cui garanzia, fermo restando il rispetto dei diritti altrui, può talvolta richiedere un qualche tipo di intervento statale.

## 5. *Il parere del Consiglio di Stato*

Le regie norme regolamentari (R.D. nn. 965/1924 e 1297/1928), come detto, non sono mai state espressamente abrogate dall'ordinamento repubblicano, anzi sono state più volte richiamate dalla legislazione successiva (l. n. 641/1967) e dalla politica amministrativa (direttiva Miur n. 2667/2002).

Per supportare la correttezza di tali decisioni, nel 1988 veniva anche chiesto un parere al Consiglio di Stato (n. 63/1988, Sez. II, recante *Insegnamento della religione cattolica ed esposizione dell'immagine del Crocifisso nelle aule scolastiche*<sup>47</sup>), il quale confermava la legittimità dell'impianto normativo pre-repubblicano, anche dopo l'entrata in vigore dei Patti Lateranensi, così come modificati durante il Governo Craxi.

Le due norme regolamentari citate, si legge nel predetto parere, «sono preesistenti ai Patti Lateranensi e non si sono mai poste in contrasto con questi ultimi. Conseguentemente, le modificazioni apportate al Concordato Lateranense, con l'accordo, ratificato e reso esecutivo con la legge n. 121 del 1985 non possono influenzare, né condizionare la vigenza delle norme regolamentari di cui trattasi». Anzi, secondo un orientamento dottrinale, l'art. 9 dell'Accordo di revisione concordataria del 1984, nel quale si afferma che la Repubblica italiana riconosce il valore della cultura religiosa e tiene conto dei principi del cattolicesimo come parte del patrimonio storico italiano, può ben costituire il fondamento normativo legittimante la vigenza delle norme regolamentari contestate<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup> Vd. Consiglio di Stato, Sez. II, parere 27/04/1988, n. 63.

<sup>48</sup> Tuttavia, successivamente, la Cassazione aveva avuto modo di osservare che «il riconoscimento contenuto nell'art. 9 l. cit. è privo di valenza generale, perché non è un principio fondamentale dei nuovi accordi di revisione, ma è funzionale solo all'assicurazione dell'insegnamento di religione cattolica nelle scuole pubbliche: peraltro, non obbligatorio ma pienamente facoltativo [...]» (Cassazione Penale, Sez. IV, 1° marzo 2000, n. 4273: cfr. A. CIAVOLA, *Un crocifisso sempre più scomodo?*, in *altalex.com*, 2003), affermando che «La bestemmia contro i simboli e le persone venerati nella religione dello Stato, tra cui il crocifisso, non è più preveduta dalla legge come reato, come stabilito anche dalla Corte costituzionale, che indica l'obiettivo di una tutela non discriminatoria ma pluralistica di “tutte le religioni che caratterizzano oggi la no-

Tali norme, inoltre, secondo il Consiglio di Stato, non si pongono neppure in contrasto con la Costituzione, perché questa «pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose non prescrive alcun divieto alla esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello del crocifisso, per i principi che evoca [...], fa parte del patrimonio storico» del Paese. Esso «rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente dalla specifica confessione religiosa». Né, precisavano i giudici di Palazzo Spada, è ipotizzabile che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche possa costituire «motivo di costrizione della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa».

Nel 2002, prima della emanazione della predetta direttiva Miur n. 2667/2002, veniva richiesto pure un parere all'Avvocatura dello Stato, nel quale si affermava che «le disposizioni che prevedono l'affissione del Crocifisso nelle aree scolastiche vanno ritenute ancora in vigore» e «l'affissione del Crocifisso va ritenuta non lesiva del principio di libertà religiosa».

---

stra comunità nazionale, nella quale hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse”: pluralismo garantito dal supremo principio di laicità dello Stato, che induce a preservare lo spazio “pubblico” della formazione e della decisione dalla presenza, e quindi dal messaggio sia pure a livello subliminale, di immagini simboliche di una sola religione (come, in generale, di una sola delle altre condizioni non discriminabili, di cui all'art. 3 Cost.), ad esclusione delle altre. Costituisce, pertanto, giustificato motivo di rifiuto dell'ufficio di presidente, scrutatore o segretario – ove non sia stato l'agente a domandare di essere ad esso designato – la manifestazione della libertà di coscienza, il cui esercizio determini un conflitto tra la personale adesione al principio supremo di laicità dello Stato e l'adempimento dell'incarico a causa dell'organizzazione elettorale in relazione alla presenza nella dotazione obbligatoria di arredi dei locali destinati a seggi elettorali, pur se casualmente non di quello di specifica designazione, del crocifisso o di altre immagini religiose».

## 6. *Il caso Adel Smith*

I pareri del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato però non sono serviti a chiudere definitivamente la discussione.

Nel marzo 2003, infatti, l'Unione Musulmani d'Italia<sup>49</sup> diffidava il Governo, invitando i Ministri dell'Istruzione, della Salute e dell'Interno a «rimuovere dai locali di rispettiva competenza quel particolare tipo di simbolo religioso costituito dal crocifisso». I Ministri, tuttavia, non rispondevano e il legale rappresentante dell'Associazione li citava di fronte al TAR del Lazio, contestando l'illegittimità del silenzio-rifiuto opposto. Con sentenza n. 8128 del 23 luglio 2003, il TAR adito (sez. III Bis) rigettava il ricorso<sup>50</sup>.

Dopo questa sconfitta giudiziale, lo stesso Adel Smith (Presidente dell'Unione dei Musulmani d'Italia), unitamente alla moglie, in qualità di genitori di due studenti minorenni di religione islamica che frequentavano la scuola elementare del piccolo comune di Navelli (AQ), sostenendo la violazione dei principi di uguaglianza, di pluralità democratica, di laicità dello Stato e di libertà religiosa chiedevano, con procedimento d'urgenza, al Tribunale civile de L'Aquila di ordinare la rimozione del simbolo religioso.

Con ordinanza del 23 ottobre 2003<sup>51</sup>, il giudice adito, pur riconoscendo al crocifisso una forza «evocativa particolarmente

---

<sup>49</sup> L'Unione dei Musulmani d'Italia è stata fondata da Adel Smith, immigrato di origini egiziane. Nel 2001, Smith si era appellato al Papa, chiedendogli di coprire l'immagine di Maometto che viene ritratto (così come indicato nella *Divina Commedia*) all'inferno nella Basilica di San Petronio di Bologna. In una nota trasmissione televisiva ("Porta a porta, condotta sulla RAI da Bruno Vespa), egli definiva il crocifisso «un cadavere in miniatura appeso a due legnetti». Nel 2002 Smith veniva condannato dal Tribunale di Padova a cinque mesi di reclusione per varie frasi offensive pronunciate in televisione contro il Papa, la Chiesa e la religione cattolica. Nel 2003 scagliò il crocifisso fuori dalla finestra di una camera dell'ospedale dove era ricoverata la madre e fu condannato a 8 mesi di reclusione dal Tribunale de L'Aquila.

<sup>50</sup> In *www.ambientediritto.it*

<sup>51</sup> In *Giust. civ.*, 2004, I, p. 3167, con nota di G. DALLA TORRE, *Dio o Ma-rianna? Annotazioni minime sulla questione del crocifisso a scuola*. Appena un mese dopo lo stesso Tribunale de L'Aquila, con provvedimento del 19 no-



complessa [...] che intrinsecamente non si può esprimere per tutti nello stesso modo univoco», riteneva non più legittima la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, in quanto l'Accordo di modifica del Concordato stipulato fra l'Italia e la Santa Sede nel 1929 avrebbe tacitamente abrogato tutte le disposizioni anteriori (specie quelle varate in vigore dello Statuto Albertino). Pertanto, venuto meno il presupposto legittimante, l'esposizione del simbolo della croce rappresentava un fatto lesivo del diritto alla libertà religiosa di chi professa un credo diverso da quello cattolico.

Alla luce del provvedimento giudiziale il Dirigente scolastico disponeva la rimozione del crocifisso dall'aula scolastica a tutela della libertà religiosa dei bambini musulmani. Anche questo provvedimento veniva però, sempre con ricorso d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.*, impugnato di fronte al medesimo Tribunale, il quale, a distanza di neanche un mese, ribaltava la precedente decisione. Con ordinanza datata 19 novembre 2003<sup>52</sup>, si stabiliva che «la presenza del crocifisso nell'aula di una scuola pubblica non è contraria alla legge e non costituisce lesione del diritto di libertà religiosa, bensì arredo scolastico e, come tale, rientrante nelle generali attribuzioni della P.A.».

A questo punto i coniugi Smith, con atto di citazione notificato il 26 novembre 2003, proseguivano il giudizio cautelare che aveva accolto le loro ragioni e instauravano il giudizio di merito dinanzi al medesimo Tribunale, chiedendo alla scuola la rimozione del crocifisso e al Ministero il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi. I convenuti si costituivano ed eccepevano in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Della questione preliminare veniva, quindi, investita la Cassazione, che con sentenza del 10 luglio 2006, n. 15614 a Sezioni Unite<sup>53</sup> riconosceva alla giurisdizione esclusiva del

---

vembre 2003, stabiliva che la presenza del crocifisso nell'aula di una scuola pubblica non fosse contraria alla legge e non costituisse lesione del diritto di libertà religiosa, bensì arredo scolastico e, come tale, rientrante nelle generali attribuzioni della Pubblica Amministrazione.

<sup>52</sup> In *PQM*, 2003, II, p. 71.

<sup>53</sup> In *Giust. civ.*, 2007, I, p. 2487. Tuttavia, appena qualche mese prima il TAR Marche (Sez. I, 22 marzo 2006, n. 94, in *Foro amm.* – *TAR*, 2006, p. 959),

giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la contestazione della legittimità dell'ostensione del crocifisso nelle aule scolastiche. Tale esposizione, secondo gli ermellini, in mancanza di una espressa previsione di legge impositiva dell'obbligo, essendo effettuata in conseguenza di scelte dell'amministrazione avrebbe dovuto esser valutata dalla giurisdizione amministrativa.

Sulla base di tale decisione, il Tribunale de L'Aquila, riassumeva il giudizio e con ordinanza del 19 novembre 2003<sup>54</sup> annullava l'ordinanza *ex art.* 700 cpc emessa dal giudice monocratico dello stesso Tribunale, proprio per difetto di giurisdizione del giudice civile.

---

investito della questione dal magistrato Tosti – vicenda che esamineremo più avanti –, stabiliva, invece, che la richiesta di rimozione dalle aule del Tribunale dovesse essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, considerato che la natura sostanziale della pretesa del ricorrente era qualificabile alla stregua di un diritto soggettivo assoluto riconosciuto dalla Costituzione (diritto alla libertà religiosa e diritto all'uguaglianza) e che la controversia non era riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004, n. 204, essendo evidente che in materia non sussisteva alcuna «situazione d'inestricabile compenetrazione di interessi legittimi e di diritti soggettivi», né la Pubblica Amministrazione poteva agire in veste di autorità mediante l'esercizio di poteri discrezionali, essendo al contrario unicamente tenuta a rispettare e garantire la libertà degli interessati.

<sup>54</sup> Pubblicata in *Olir. Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose* ([www.olir.it](http://www.olir.it)), dove risulta così massimata: «La controversia tra un utente del servizio scolastico e l'amministrazione pubblica non riguarda un rapporto individuale di utenza con soggetti privati ai sensi dell'art. 33, lett. e), del d. lgs. n. 80/1998 e, pertanto, non è sottratta alla giurisdizione amministrativa esclusiva, in particolare quando sia invocata l'applicazione di norme, quali sono quelle che prevedono l'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche, che spieghino i loro effetti verso una platea indifferenziata di soggetti».

## 7. Il caso Lautsi

### 7.1. Il contezioso italiano

La questione veniva quindi riproposta di fronte al TAR Veneto, dalla Sig.ra Lautsi, madre dei due minori Albertin, che frequentavano la scuola media di Abano Terme.

Il giudice amministrativo veneto, dopo aver respinto le eccezioni pregiudiziali<sup>55</sup>, sospendeva il giudizio e rimetteva, con ordinanza n. 56 del 14 gennaio 2004<sup>56</sup>, alla Corte costituzionale la questione di legittimità degli artt. 159 e 190 del Testo Unico n. 297 del 16 aprile 1994, come specificati rispettivamente dall'art. 119 del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297 (all. C) e dall'art. 118 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965, nella parte in cui includevano il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche, nonché del predetto T.U. nella parte in cui conferma la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 119 del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297 (tab. C) e all'art. 118 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965, in riferimento al principio di laicità dello Stato e, comunque, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost.

Il giudice delle leggi, con ordinanza n. 389 del 13 dicembre 2004<sup>57</sup> dichiarava inammissibile la questione di costituziona-

---

<sup>55</sup> Il Ministero convenuto aveva eccepito preliminarmente che: a) il ricorso era stato presentato da un solo genitore dei minori Albertin; b) sussisteva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; c) mancava la notifica ad almeno uno dei controinteressati; d) non era stata impugnata la circolare del 3 ottobre 2002 del Ministero dell'Istruzione, con la quale era stata raccomandata l'esposizione del crocifisso a cura dei dirigenti scolastici.

<sup>56</sup> In *Foro amm.* – TAR, 2004, p. 362 con nota di M. MICHELETTI, *Esposizione del Crocifisso nei locali pubblici e ordinamento democratico. Spunti di riflessione.*

<sup>57</sup> La nota ordinanza, redatta dal Presidente Valerio Onida, si può ritrovare per esteso nel sito istituzionale della Corte Costituzionale ([www.corte-costituzionale.it](http://www.corte-costituzionale.it)), nel quale sono pure indicate le numerose note di commento della dottrina. Per alcuni commenti al provvedimento dei giudici costituzionali, si vedano F. MARGIOTTA BROGLIO, *Obbligatorio o non obbligatorio? Il crocifisso per ora resta appeso*, in *Oliv. Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose* ([www.oliv.it](http://www.oliv.it)), dicembre 2004; A.G. CHIZZONITI, *Identità culturale e religiosa degli italiani ed esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche. La Corte costituzionale si interroga, ma non si espone*, *ivi*, 2004, pp. 1-4; A. PUGIOT-

lità sollevata, in quanto concernente norme regolamentari (i citati artt. 118 e 119), la cui vigenza – contrariamente a quanto dedotto dal TAR remittente – non poteva ricavarsi dall’art. 676 del T.U. del 1994. Più precisamente la Consulta motivava così l’ordinanza: «la salvezza di norme non incluse nel testo unico e non incompatibili con esso, può concernere solo disposizioni legislative e non disposizioni regolamentari, essendo solo le prime riunite e coordinate nel testo unico medesimo, in conformità alla delega». In termini più semplici, la Corte costituzionale respingeva il ricorso perché era stata chiamata a giudicare sulla legittimità di regolamenti e non di leggi, come rientra nella sua competenza.

Il giudice amministrativo veneto, così liberatosi della questione di costituzionalità, con la sentenza n. 1110/2005<sup>58</sup> confermava la vigenza e l’operatività dei due regolamenti contestati. Questi ultimi, secondo il TAR, non contrastavano con i Patti Lateranensi, né con l’ordinamento scolastico (T.U. n. 297/1994), né in definitiva con la Costituzione, dal momento che «le due disposizioni in questione non sono state abrogate, né espressamente, né implicitamente, da successive norme di grado costituzionale, legislativo ovvero regolamentare»<sup>59</sup>. Non

---

TO, *Verdetto pilatesco sul crocifisso in aula. Dopo l’ordinanza si naviga a vista*, in *Diritto & Giustizia*, 2005, p. 84 ss.; G. CASUSCELLI, *Il crocifisso nelle scuole: neutralità dello Stato e regola della precauzione*, in *Olir. Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose* ([www.olir.it](http://www.olir.it)), luglio 2005, p. 12 ss.

<sup>58</sup> Come già segnalato, la sentenza è pubblicata integralmente nel fascicolo n. 7 del 6 aprile 2011 della Rivista telematica *federalismi.it*.

<sup>59</sup> Per un’abrogazione implicita delle norme regolamentari, incompatibili con il nuovo assetto costituzionale della Repubblica italiana, (così come disposto dalla citata ordinanza del Tribunale de L’Aquila del 23 ottobre 2003, punto 5: «Come noto, l’abrogazione esplicita di un principio giuridico comporta necessariamente e naturalmente l’abrogazione tacita delle disposizioni che vi fanno riferimento, in particolare se si tratta di normativa di rango secondario, che offre una minore resistenza nell’eventuale contrasto determinatosi con l’introduzione di una nuova disciplina della materia, dovendo le disposizioni regolamentari, per loro stessa natura, eseguire il dettato di determinate disposizioni di legge»), si vedano G. D’ALESSANDRO, *Un caso di abrogazione indiretta?*, in *La laicità crocifissa?...*, cit., p. 311 ss.; A. GUAZZAROTTI, *Crocifisso, libertà di coscienza e laicità: le temps l’emportera*, *ivi*, cit., p. 173 ss.; N. MARCHESI, *La vigenza delle norme regolamentari a seguito dell’entrata in vigore della Carta costituzionale*, *ivi*, p. 201 ss.; *Symbolon/Diabolon. Simboli, religio-*

solo: posto che «il riferimento alla natura del regime che governava il Paese all'epoca dell'emanazione delle citate norme regolamentari e al loro utilizzo talvolta strumentale, non può affatto comportare la loro abrogazione, sia perché si tratta di considerazioni giuridicamente irrilevanti, sia perché le norme sull'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche risalgono addirittura al 1859», veniva evidenziato anche come «l'esposizione del crocifisso nelle scuole è perdurata tanto a lungo, anche dopo la caduta del fascismo, che qualcuno ne ha parlato come di una consuetudine nel senso giuridico del termine».

Chiarita sotto il profilo tecnico la legittimità e la validità delle fonti regolamentari vigenti in materia, il TAR proseguiva, sostenendo che «il crocifisso costituisce anche un simbolo storico-culturale, e di conseguenza dotato di una valenza identitaria» del popolo italiano, dal momento che rappresenta «il percorso storico e culturale caratteristico del nostro Paese e in genere dell'Europa intera e ne costituisce un'efficace sintesi. Difficilmente si può negare che la nostra tormentata storia sia impregnata – nel bene e nel male – di cristianesimo, né il mutare delle analisi storiche, né la stessa indiscutibile laicità dello Stato possono modificare il passato; anche se siamo chiamati a convivere con la nostra tradizione in maniera non certo passiva, ma dialettica, considerandola come sempre aperta ed in evoluzione, essa certo non risulta eliminabile con un atto di volontà sovrana o tramite una sentenza». I giudici veneti continuavano, evidenziando come il cristianesimo, avendo posto «la tolleranza dell'altro e la difesa della dignità dell'uomo, al centro della propria fede» e avendo «con la sua forte accentuazione del precetto dell'amore per il prossimo e ancor più con l'esplicita prevalenza data alla carità sulla stessa fede, contiene *in nuce* quelle idee di tolleranza, eguaglianza e libertà che sono alla base dello Stato laico moderno e di quello italiano in particolare». Inoltre, se è «riduttivo e semplicistico considerare [...] la croce quale mero segno storico e culturale, altret-

---

*ni, diritti nell'Europa multiculturale*, Bologna, 2005; *Simboli e comportamenti religiosi nella società globale*, a cura di M. PARISI, Napoli, 2006; R. BOTTA, *Manuale di diritto ecclesiastico. Società civile e società religiosa nell'età della crisi*, Torino, 2012, pp. 272-276.

tanto riduttivo sarebbe correlare, automaticamente e acriticamente, la qualificazione di tale simbolo quale religioso, con il divieto di collocarlo in un'aula di una scuola pubblica, almeno senza prima approfondire la sua particolare incidenza sul concetto di laicità, giuridicamente e costituzionalmente garantito, che si intende preservare e difendere».

Per tutte queste ragioni, secondo il giudice amministrativo veneto, il crocifisso, anche nell'attuale realtà sociale, avrebbe dovuto essere considerato «il segno universale dell'accettazione e del rispetto per ogni essere umano in quanto tale, indipendentemente da ogni sua credenza, religiosa o meno» e la sua presenza negli edifici pubblici in genere e scolastici in particolare «non esclude alcuno e ovviamente non impone e non prescrive nulla a nessuno, ma implica soltanto [...] una riflessione [...] sulla storia italiana e sui valori condivisi della nostra società come giuridicamente recepiti nella Costituzione, tra cui *in primis* la laicità dello Stato». Pertanto, «il crocifisso inteso come simbolo di una particolare storia, cultura e identità nazionale – elemento questo immediatamente percepibile – oltre che espressione di alcuni principi laici della comunità [...] può essere legittimamente collocato nelle aule della scuola pubblica, in quanto non solo non contrastante, ma addirittura affermativo e confermativo del principio della laicità dello Stato repubblicano»<sup>60</sup>.

---

<sup>60</sup> TAR Veneto, sentenza n. 1110/2005, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), n. 7, 6 aprile 2011, che prosegue: «Il crocifisso in classe presenta una valenza formativa e può e deve essere inteso, sia come il simbolo della nostra storia e cultura e conseguentemente della nostra stessa identità, sia quale simbolo dei principi di libertà, eguaglianza e tolleranza e infine della stessa laicità dello Stato, fondanti la nostra convivenza e ormai acquisiti al patrimonio giuridico, sociale e culturale d'Italia. Il segno della croce quindi va considerato – nella sua collocazione scolastica – anche come simbolo religioso del cristianesimo, non certo inteso nella sua totalità e quindi con tutte le sue implicazioni e sovrastrutture, ma nella misura in cui i suoi valori fondanti di accettazione e rispetto del prossimo – che ne costituiscono [...] le fondamenta e l'architettura – sono stati trasfusi nei principi costituzionali di libertà dello Stato, sancendo quindi visivamente e in un'ottica educativa la condivisione di alcuni principi fondamentali della Repubblica con il patrimonio cristiano [...]. Il simbolo del crocifisso, così inteso, assume oggi, con il richiamo ai valori di tolleranza, una valenza particolare nella considerazione che la scuola pubblica italiana risul-

La sentenza del TAR Veneto (n. 1110/05) veniva appellata di fronte al Consiglio di Stato. Anche il giudice d'appello (Sezione VI), con la decisione n. 556 del 13 febbraio 2006<sup>61</sup> rigettava il ricorso, confermando integralmente il ragionamento formale e sostanziale esposto dai giudici di primo grado. In particolare, i giudici di Palazzo Spada ribadivano che i regolamenti del 1924 e del 1928 non risultavano essere neppure implicitamente abrogati dalla normativa (repubblicana) successiva e non contrastavano con il principio di laicità che indica «la reciproca autonomia esistente fra ordine temporale e ordine spirituale e conseguente interdizione per lo Stato di entrare nelle faccende interne delle confessioni religiose (artt. 7 e 8 Cost.); tutela dei diritti fondamentali della persona (art. 2), indipendentemente da quanto disposto dalla religione di appartenenza; uguaglianza giuridica fra tutti i cittadini, irrilevante essendo a tal fine la loro diversa fede religiosa (art. 3); rispetto della libertà delle confessioni di organizzarsi autonomamente secondo i propri statuti purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano (art. 8, comma 2), e per tutti, e non solo per i cittadini, tutela della libertà in materia religiosa, e cioè di credere, non credere, di manifestare in pubblico o in privato la loro fede, di esercitarne il culto (art. 19); divieto, infine, di discriminare gli enti confessionali a motivo della loro ecclesiasticità e del fine di religione o di culto perseguito (art. 20)». Tuttavia, tale principio di laicità, «benché presupponga e richieda ovunque la distinzione fra la dimensione temporale e la dimensione spirituale [...], non si realizza in termini costanti nel tempo e uniformi nei diversi Paesi, ma è relativa alla specifica organizzazione istituzionale di ciascuno Stato, e quindi essenzialmente storica».

---

ta attualmente frequentata da numerosi allievi extracomunitari, ai quali risulta piuttosto importante trasmettere quei principi di apertura alla diversità e di rifiuto di ogni integralismo – religioso o laico che sia – che impregnano di sé il nostro ordinamento. Viviamo in un momento di tumultuoso incontro con altre culture, e, per evitare che esso si trasformi in scontro, è indispensabile riaffermare anche simbolicamente la nostra identità, tanto più che essa si caratterizza proprio per i valori di rispetto per la dignità di ogni essere umano e di universalismo solidale».

<sup>61</sup> In *Dir. famiglia*, 2006, p. 1031.

Orbene, ciò precisato, secondo il Consiglio di Stato la questione della legittimità della esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche va valutata esaminando se essa possa essere lesiva «dei contenuti delle norme fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, che danno forma e sostanza al principio di “laicità” che connota oggi lo Stato italiano». Dal momento che il crocifisso «è esso stesso un simbolo che può assumere diversi significati e servire per intenti diversi; innanzitutto per il luogo ove è posto. In un luogo di culto il crocifisso è propriamente ed esclusivamente un «simbolo religioso», in quanto mira a sollecitare l’adesione riverente verso il fondatore della religione cristiana. In una sede non religiosa, come la scuola, destinata all’educazione dei giovani, il crocifisso potrà ancora rivestire per i credenti i suaccennati valori religiosi, ma per credenti e non credenti la sua esposizione sarà giustificata e assumerà un significato non discriminatorio sotto il profilo religioso, se esso è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile e intuibile (al pari di ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che [...] ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile. In tal senso il crocifisso potrà svolgere, anche in un orizzonte «laico», diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni»<sup>62</sup>. Il crocifisso, infatti, esprime «l’origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell’autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana. [...] Il richiamo, attraverso il crocifisso, dell’origine religiosa di tali valori e della loro piena e radicale consonanza con gli insegnamenti cristiani, serve dunque a porre in evidenza la loro trascendente fondazione, senza mettere in discussio-

---

<sup>62</sup> Sul punto cfr. il commento L. PEDULLÀ, *Il crocifisso, simbolo di valori civili. “Scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani”*, in *Politica del diritto*, 2006, pp. 337-356.



ne, anzi ribadendo, l'autonomia (non la contrapposizione, sottesa a una interpretazione ideologica della laicità che non trova riscontro alcuno nella nostra Carta fondamentale) dell'ordine temporale rispetto all'ordine spirituale, e senza sminuire la loro specifica "laicità", confacente al contesto culturale fatto proprio e manifestato dall'ordinamento fondamentale dello Stato italiano».

Pertanto, conclude il Consiglio di Stato, «la pretesa che lo Stato si astenga dal presentare e propugnare in un luogo educativo, attraverso un simbolo (il crocifisso), reputato idoneo allo scopo, i valori certamente laici, quantunque di origine religiosa, di cui è pervasa la società italiana e che connotano la sua Carta fondamentale, può semmai essere sostenuta nelle sedi (politiche, culturali) giudicate più appropriate, ma non in quella giurisdizionale».

## 7.2. *Il contenzioso europeo*

Il contenzioso Lautsi approdava così, il 27 luglio 2006, di fronte alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Seconda Sezione<sup>63</sup>), che veniva chiamata a pronunciarsi sull'annosa questione. I giudici concludevano il procedimento di primo grado il 3 novembre 2009 e imponevano all'Italia, sulla base della (presunta) violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 1 (diritto all'istruzione) esaminato congiuntamente all'art. 9 CEDU (libertà di pensiero, di coscienza e di religione), di astenersi dall'esporre simboli religiosi nelle aule scolastiche. Ne seguiva anche la condanna a risarcire il danno morale subito dalla ricorrente con 5.000 euro.

---

<sup>63</sup> Corte Europea Diritti dell'Uomo, Sez. II, 03 novembre 2009, n. 30814, in *Foro it.*, 2010, IV, col. 57. I giudici di primo grado dichiarano che l'esposizione obbligatoria di un simbolo confessionale (nella specie, il crocifisso) nelle aule scolastiche violasse il diritto dei genitori di istruire i figli secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche, nonché il diritto dei bambini scolarizzati di credere o di non credere, stante il dovere dello Stato di rispettare la neutralità specialmente nell'attività educativa.

Con una succinta motivazione, la sentenza affermava che la scuola, quale luogo di inclusione e di incontro di diverse religioni e convinzioni filosofiche, non potesse consentire neppure indirettamente azioni di proselitismo o di predicazione. Lo Stato avrebbe pertanto dovuto garantire lo svolgimento delle attività scolastiche in modo obiettivo, critico e pluralista<sup>64</sup>. I giudici europei di primo grado, inoltre, pur riconoscendo al crocifisso una pluralità di significati, rigettavano la tesi difensiva dell'Italia, secondo cui il messaggio morale della fede cristiana, di cui la croce era simbolo, finiva per essere espressione anche di valori laici, richiamati ed espressi nella Costituzione. In altri termini, secondo la sentenza in esame – tenuto anche conto della giovane età degli utenti delle scuole – non sarebbe stato possibile per gli studenti comprendere i valori laici e democratici, veicolati indirettamente attraverso il messaggio cristiano<sup>65</sup>. Esso avrebbe, invece, avuto tutt'altro effetto, ovvero quello di associare tale simbolo alla religione maggioritaria in Italia, con ciò finendo per violare la neutralità dello Stato in materia religiosa, limitare le scelte educative dei genitori e ostacolare il pluralismo educativo.

Tuttavia, è stato da più parti osservato come, così opinando, sarebbe difficile garantire il fondamentale principio di libertà educativa e religiosa (anche in senso negativo, ovvero il diritto di non credere), che la sentenza si proponeva di tutelare, ma si finirebbe per imporre l'eliminazione di simboli di «antichissima ed ininterrotta tradizione ancora oggi attuale e fondata sui principi e sui valori democratici ed umanitari delle civiltà occidentali»<sup>66</sup>, in preda ad un'irrazionale ansia laicizzante, che invece di aggiungere culturalmente, finirebbe per

---

<sup>64</sup> Cfr. M. TOSCANO, *La sentenza Lautsi e altri c. Italia della Corte europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), ottobre 2011, p. 21; F. CORTESE, *Il crocifisso e gli "imbarazzi" del giurista*, in [forumcostituzionale.it](http://forumcostituzionale.it), 2014, p. 4 ss.

<sup>65</sup> Cfr. I. RUGGIU, *Neanche "l'argomento culturale" giustifica la presenza del crocifisso negli spazi pubblici*, in *Quaderni costituzionali*, 2010, pp. 364-366.

<sup>66</sup> Passo tratto dalla successiva sentenza d'appello della stessa Corte (Sez. Grande Chambre, 18 marzo 2011, n. 30814).

togliere, invece di arricchire, contribuendo soltanto a desertificare<sup>67</sup>.

Il limite, che separa la laicità dal laicismo<sup>68</sup>, l'apparente logicità dall'irrazionalità, il buon senso dal non senso, allora rischia di diventare davvero molto sottile. Può, un muro bianco (così come si chiede in nome di una presunta «*par condicio concorrenziale*»<sup>69</sup>) essere utile per stimolare domande, riflessioni, dibattiti, confronti di idee e anche – se necessario – contestazioni tra i giovani? Il crocefisso oltre ad essere un simbolo passivo è certamente un simbolo positivo. Se esso contribuisse anche a rafforzare la personalità di un solo studente, stimolando la sua attenzione su principi quali ad esempio uguaglianza, giustizia, solidarietà, pace, sarebbe utile mantenerlo in ogni luogo. Secondo i giudici di Strasburgo, invece, il crocefisso non ingenererebbe una positiva curiosità, ma sarebbe causa addirittura di un potenziale 'turbamento emotivo' nei ragazzi di altre religioni (rispetto a quelle cristiane) o negli atei<sup>70</sup>.

---

<sup>67</sup> «Viviamo (vorremmo vivere) in un mondo laico. Un mondo di libertà per ciascuno e dunque attraverso questa libertà [...] Tutto ciò che offende va bandito e proibito [...] Non già il rispetto attraverso la libertà, ma attraverso l'abolizione delle libertà, la repressione della libertà» (P. FLORES D'ARCAIS, *Il politicamente corretto oppio della sinistra*, in *Micromega*, 2018, 6, p.7). Per una rassegna del cd. *politically correct* si veda I. COLANICCHIA, *La dittatura del politicamente corretto*, *ivi*, p. 23 ss. Un conto è però offendere simboli o riti religiosi, in nome della libertà di espressione del pensiero, altro è impedirne l'utilizzazione o l'esposizione, in nome dei principi di uguaglianza e laicità.

<sup>68</sup> Cfr. L. DIOTALLEVI, *Un'alternativa alla laicità*, Soveria Mannelli, 2010.

<sup>69</sup> F. RIMOLI, *Ancora sulla laicità: ma la Corte non vuole salire sulla croce* ..., in *archivio.rivistaaic.it*, 25 gennaio 2005, p. 1: «l'eguaglianza in materia di simboli e manifestazioni religiose nei luoghi pubblici non può perseguire "verso l'alto", riconoscendo, additivamente, diritti a tutti: la neutralità dell'istituzione pubblica sarà praticamente sostenibile solo in senso opposto, cioè se non sarà data ad alcuno la possibilità di occupare tali spazi, in sé sempre limitati, di fatto escludendo altri. In questa delicata materia, la parete di un'aula è, in fondo, una buona metafora: la sua area non è infinita, e riempirla di simboli finisce prima o poi col creare un inevitabile scontro per l'ultimo angolo. Mentre un muro bianco non è mai vuoto per chi trova la ragione della propria fede in sé, e non ha bisogno di oggetti che gliene ricordino il senso».

<sup>70</sup> «La presenza del crocifisso può facilmente essere interpretata da allievi di qualsiasi età come un segno religioso ed essi si sentiranno educati in un ambiente scolastico contrassegnato da una data religione. Ciò che può essere

Orbene, da un lato, non v'è chi non veda come l'iper-utilizzazione di questo simbolo millenario in un modo aconfessionale<sup>71</sup> tolga di per sé il pericolo di qualsiasi possibile turbamento emotivo (se non forse in capo ai cattolici stessi, che amando il Cristo, si potrebbero dolere di una fine così dolorosa). Dall'altro, appare difficilmente comprensibile come ci si preoccupi del turbamento emotivo che possa scaturire dalla visione del crocifisso e non invece di quello che deriva ai giovani dalla fruizione indiscriminata di simboli violenti, negativi, diabolici o almeno esoterici<sup>72</sup>, propinati con ogni mezzo e in ogni modo (esplicito o subdolo), certamente più invasivi del crocifisso appeso al muro.

In definitiva, «Uno Stato che rinunci a ogni simbologia religiosa non rappresenta una posizione più neutrale di uno Stato che aderisca a determinate forme di simbologia religiosa»<sup>73</sup>. E ancora, «in un contesto pluriconfessionale e di tutela della libertà religiosa, la logica della stretta neutralità dello spazio pubblico risulta più discriminante della presenza di un simbolo religioso collettivo, che implicitamente garantisce il diritto di tutti gli alunni a manifestare le proprie differenti convinzioni: poiché la prima, ponendo formalmente tutti sullo stesso piano, lede in realtà la libertà di tutti i credenti, mentre la seconda consente a tutti di manifestare le proprie convinzioni, anche antireligiose, e anzi ne costituisce quasi una garanzia. Chi ne chiedesse la rimozione invocando la neutralità religiosa dello spazio pubblico, coerentemente dovrebbe rinunciare a

---

incoraggiante per alcuni allievi religiosi, può essere emotivamente perturbante per allievi di altre religioni o per coloro che non professano nessuna religione [...]» (CEDU, Sez. II, *Lautsi c. Italia*, sent. del 3 novembre 2009, punto 55).

<sup>71</sup> È esperienza comune quella di vedere il crocifisso pendolare dalle narici, dalle sopracciglia, dai lobi auricolari, appoggiato sui seni delle *pop stars*, di attrici e presentatrici; ovvero vederlo inchiodato a bracciali, collane, portachiavi, specchi retrovisori, oppure stampato su indumenti e addirittura tatuato sulla pelle.

<sup>72</sup> Commentando a caldo la sentenza, Renato Schifani, allora Presidente del Senato, aveva modo di notare: «Sarebbe un errore drammatico fare dell'Europa uno spazio vuoto: vuoto di simboli, di pensieri, di tradizioni, di cultura».

<sup>73</sup> J.H.H. WEILER, *Un'Europa cristiana. Un saggio esplorativo*, Milano, 2003, p. 68.

manifestare anche le proprie convinzioni, chiedendo implicitamente agli altri di fare altrettanto. Perché se il diritto di libertà religiosa è indivisibile, lo è anche nel suo duplice aspetto di individuale e collettivo»<sup>74</sup>.

La decisione veniva appellata dallo Stato italiano<sup>75</sup> di fronte alla Grande Camera della Corte EDU (composta da 17 giudici, invece dei 7 di primo grado). Come noto, l'accesso al secondo grado non è automatico, ma è consentito solo dopo un filtro preliminare compiuto da 5 giudici che devono valutare la rilevanza della questione di diritto evidenziata.

Il caso, dopo aver dunque superato la fase preliminare, accedeva alla fase d'appello.

Questa volta la Grande Camera della Corte EDU, con sentenza datata 18 marzo 2011, ribaltava integralmente il verdetto impugnato<sup>76</sup>. Si legge, infatti, nella sentenza di secondo

---

<sup>74</sup> P. CAVANA, *La questione del crocifisso*, cit., p. 15; *contra* C. LUZZATI, *Lo strano caso del crocifisso*, in *Ragion pratica*, 2007, pp. 125-144. Per ulteriori riflessioni sul punto cfr. M. MANCO, *Esposizione del crocifisso e principio di laicità dello Stato*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2005, pp. 31-64; B. RANDAZZO, *Laicità "positiva" e crocifisso nelle aule scolastiche: incostituzionalità dell'obbligo di esposizione e incostituzionalità dell'obbligo di rimozione*, in *Quaderni costituzionali*, 2004, pp. 841-843.

<sup>75</sup> Le critiche alla succinta sentenza CEDU, vennero da quasi tutto il mondo politico. Anche il segretario del PD dell'epoca, Pierluigi Bersani, ebbe modo di commentare così la sentenza: «Penso che su una questione delicata come questa, qualche volta il buon senso finisce per essere vittima del diritto [...]. Un'antica tradizione come il crocifisso non può essere offensiva per nessuno». Ne è seguito un intenso dibattito anche in dottrina, dove invece la sentenza ha trovato più ampi consensi. Tra i tanti commentatori si veda: L. GIANNUZZO, *Laicità europea e libertà religiosa alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo in tema di simboli religiosi: ipotesi ricostruttive*, *Trieste*, 2017; P. ANNICCHINO, *Tra margine di apprezzamento e neutralità: il caso Lautsi e i nuovi equilibri della tutela europea della libertà religiosa*, in *Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa*, a cura di R. MAZZOLA, Bologna, 2012, p. 179 ss.; M. PARISI, *Il soddisfacimento delle istanze di visibilità spirituale e culturale tra margine di apprezzamento statale e principio maggioritario: il caso Lautsi contro Italia*, in *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 2011, p. 4.

<sup>76</sup> Corte Europea Diritti dell'Uomo, Grande Chambre, 18 marzo 2011, n. 30814, in *Dir. famiglia*, 2011, p. 1527, con note di V. TURCHI, *La pronuncia della Grande Chambre di Strasburgo sul caso Lautsi c. Italia: post nubila*

grado che l'obbligo di esposizione del crocifisso non comporta di per sé violazione del diritto all'istruzione, essendo «legittima la scelta dello Stato di riservare maggiore visibilità alla religione maggioritaria del Paese attraverso la semplice esposizione di un simbolo religioso (quale il crocifisso) negli ambienti di scuola, sempre che tale scelta non conduca al vero e proprio indottrinamento. La sola affissione del crocifisso nelle aule scolastiche, non accompagnata da insegnamenti obbligatori del cristianesimo né da forme di intolleranza verso gli alunni di religione diversa, non viola il diritto dei genitori di orientare i propri figli verso un'educazione conforme alle proprie convinzioni religiose». È evidente, secondo i giudici d'appello, che, con l'esposizione del crocifisso lo Stato italiano aveva attribuito al cristianesimo una visibilità ed una rilevanza preponderanti nell'ambito scolastico. Tuttavia, questo simbolo assume un significato anche identitario, frutto della tradizione storico-culturale della comunità italiana. Inoltre, essendo un simbolo passivo<sup>77</sup>, la sua esposizione non può avere una capacità di indottrinamento sugli studenti, comparabile a quella che invece può avere un intervento didattico obbligatorio o la partecipazione forzata ad attività religiose. Il pericolo di indottrinamento è attentamente evitato nelle scuole pubbliche italiane, dove, a semplice richiesta, si può essere esentati dall'insegnamento della religione cattolica e in cui sono previste regole

---

*Phoebus* (ivi, p. 1561) e di M. PARISI, *Il soddisfacimento delle istanze di visibilità spirituale e culturale tra margine di apprezzamento statale e principio maggioritario: il caso Lautsi contro Italia* (ivi, p. 1580). In buona sostanza, i giudici europei stabilivano che l'Italia, prescrivendo la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, avesse attribuito al cristianesimo una visibilità ed una rilevanza preponderanti nell'ambito scolastico, collegate al significato non solo culturale, ma anche identitario del crocifisso stesso, frutto e simbolo dell'evoluzione storica della comunità italiana e di un'antichissima ed ininterrotta tradizione, ancora oggi attuale e fondata sui principi e sui valori democratici ed umanitari delle civiltà occidentali. Per dei commenti critici si veda V. FIORILLO, *La sentenza della Grande Camera sul crocifisso: il ritorno del margine di apprezzamento*, in *Quaderni costituzionali*, 2011, pp. 422-424.

<sup>77</sup> Scrivono i giudici: «la semplice affissione di un simbolo religioso negli ambienti scolastici non ha potenzialità di coazione sulle persone e non viola il diritto del genitore di garantire ai propri figli un'educazione ed un orientamento conforme alle proprie convinzioni religiose e filosofiche».

per conciliare agevolmente la frequenza scolastica con le pratiche di religioni meno diffuse e nelle quali si può chiedere l'attivazione di insegnamenti religiosi facoltativi per ogni confessione religiosa riconosciuta.

In considerazione di ciò, secondo la Grande Camera, in alcun modo e sotto ogni riguardo la normativa italiana non può essere considerata contraria alla “*Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*” (Roma, 4 novembre 1950 e l. 4 agosto 1955, n. 848).

In ogni caso, allo Stato deve essere lasciato un largo margine di apprezzamento e di autonomia quando si tratta di conciliare l'esercizio delle funzioni educative e didattiche pubbliche con il diritto insopprimibile dei genitori di assicurare ai figli un insegnamento ed una formazione conformi alle convinzioni religiose, politiche e filosofiche parentali.

Sotto altro profilo, non vale obiettare, come invece è stato fatto, che questa sentenza entri in contraddizione con la precedente giurisprudenza CEDU<sup>78</sup>, rispetto ad esempio al divieto imposto all'insegnante convertita all'islam di indossare il velo in classe (Sentenza *Dahlab v. Switzerland*, n. 42393/98, 15 febbraio 2001) o alla studentessa universitaria turca di indossare lo *hijab* (Sentenza *Leyla Şahin v. Turkey*, n. 44774/98, 10 novembre 2005). La CEDU (cfr. Grand Chambre, *Folgerø and others v. Norway*, n. 15472/02, 29 giugno 2007), infatti, ha sempre sostenuto la necessità di un'ingerenza molto più attiva rispetto alla semplice esposizione di un simbolo per costatare una violazione dei diritti e delle libertà. Così come ha evidenziato la differenza tra l'impatto che deriva da un comportamento attivo e la forza evocatrice che può invece suscitare un'immagine (Sentenza *Kjelsen*, 7 dicembre 1976 n. A/23<sup>79</sup>).

---

<sup>78</sup> Cfr. S. BALDASSARRE, *Brevi considerazioni a margine della proposta di legge n. 387 del 2018 “Disposizioni concernenti l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e nelle pubbliche amministrazioni*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 12/2019, p. 16.

<sup>79</sup> Sul punto, il giudice italiano Malinverni (uno dei due soli giudici, sui diciassette che componevano il collegio, che si è espresso in modo dissenziente, nella citata sentenza *Lautsi e altri c. Italia*, 18 marzo 2011) è arrivato addirittura a sostenere, in modo non condivisibile, che: «La presenza del crocifisso nelle scuole è anche di natura tale da offendere la libertà religiosa e il

### 7.3. Altre sentenze dei giudici amministrativi italiani

Successivamente alla decisione del Consiglio di Stato nel caso Lautsi (sent. n. 556/2006), la questione veniva sottoposta e risolta analogamente anche da altri Tribunali amministrativi.

Il primo a pronunciarsi, appena pochi mesi dopo la pubblicazione della predetta sentenza del Consiglio di Stato, era il TAR Lombardia – Brescia, con la sentenza n. 603 del 22 maggio 2006<sup>80</sup>, il quale evidenziava come la collocazione del crocifisso nelle aule scolastiche non potesse ledere in alcun modo la libertà di insegnamento, né potesse violare il principio di laicità dello Stato. Inoltre, secondo i giudici lombardi, la visibilità dei simboli religiosi all'interno degli edifici scolastici pubblici trovava la sua fonte nell'*opinio iuris ac necessitatis* atta a configurare «una consuetudine secolare tuttora sostenuta da un indiscutibile favor della popolazione». In ogni caso, l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche avrebbe consentito alle stesse di trovare all'interno del proprio ambito, attraverso

---

diritto all'educazione degli alunni in maniera più grave rispetto ai capi di abbigliamento religiosi che, ad esempio, può indossare un'insegnante, come il velo islamico. In questa ultima ipotesi, l'insegnante in questione può in effetti avvalersi della propria libertà di religione, che deve essere ugualmente tenuta in considerazione, e che lo Stato deve anche rispettare. I poteri pubblici non possono in compenso invocare tale diritto. Dal punto di vista della gravità dell'offesa al principio di neutralità confessionale dello Stato, questa offesa è quindi meno grave quando i poteri pubblici tollerano il velo a scuola rispetto a quando impongono la presenza del crocifisso». Ma qual è l'interesse primario da tutelare: lo sviluppo di una coscienza critica fra i giovani, fondata sui valori di uguaglianza, giustizia, pace, solidarietà, che forse anche il crocifisso può contribuire ad animare con la sua immagine potente e millenaria, oppure il diritto del singolo, magari dell'insegnante (o peggio se pensiamo ad un magistrato) che nell'esercizio delle sue funzioni, indossando un velo o altro evidente simbolo religioso, può condizionare effettivamente le coscienze dei suoi alunni? *Contra* S. MANCINI, *La sentenza della Grande Camera sul crocifisso: è corretta solo l'opinione dissenziente*, in *Quaderni costituzionali*, 2011, pp. 425-427.

<sup>80</sup> *Foro amm.* – TAR, 2006, p. 959. Per un commento alla sentenza, si legga G. BRUNELLI, *Simboli collettivi e segni individuali di appartenenza religiosa: le regole della neutralità*, in *Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI – Annuario 2007*, Padova, 2008.



so il coinvolgimento democratico di insegnanti, studenti e genitori, negli appositi organismi rappresentativi, la soluzione del problema.

Il TAR Palermo (con sent. n. 4958 della Sezione I datata 13 aprile 2010<sup>81</sup>) ritornava sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo inammissibile il ricorso avverso un'ordinanza sindacale con la quale si era ordinato di mantenere il crocifisso nelle aule delle scuole e negli uffici pubblici del Comune, stante il difetto assoluto di potere e incompetenza del Sindaco in relazione all'oggetto del provvedimento.

Più recentemente si è espresso anche il TAR Sardegna (sent. n. 383 del 2017<sup>82</sup>), chiamato a pronunciarsi sull'annullamento di un'ordinanza, poi revocata durante la pendenza del giudizio, con la quale il sindaco del Comune di Mandas aveva disposto l'affissione del crocifisso in tutti gli edifici pubblici del territorio comunale. Il TAR sardo, richiamando quanto indicato dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo (sentenza del 18 marzo 2011, ric. n. 30814/06), ha evidenziato come non ci possa essere contraddizione tra cultura dei diritti umani e fondamenti religiosi della civiltà europea, a cui il cristianesimo ha dato un contributo essenziale. Il crocifisso non può essere considerato – come ricordato dai giudici di Strasburgo – un elemento di indottrinamento, ma è espressione dell'identità culturale e religiosa dei Paesi di tradizione cristiana. Secondo, quindi, il principio di sussidiarietà, ogni Paese valuterà in base alla propria storia culturale e alla propria identità nazionale quali siano i luoghi di più opportuna esposizione. Negare tale possibilità in nome della libertà religiosa vorrebbe dire paradossalmente negare la libertà stessa<sup>83</sup>.

---

<sup>81</sup> In *Foro amm.* – TAR, 2010, p. 1477.

<sup>82</sup> In *www.giustizia-amministrativa.it*.

<sup>83</sup> Secondo i giudici sardi, «La Corte ha evidenziato inoltre che, secondo il principio di sussidiarietà, è doveroso garantire ad ogni Paese un margine di apprezzamento quanto al valore dei simboli religiosi nella propria storia culturale e identità nazionale e quanto al luogo della loro esposizione; in caso contrario, in nome della libertà religiosa si tenderebbe paradossalmente invece a limitare o persino a negare questa libertà, finendo per escluderne dallo spazio pubblico ogni espressione. Il crocifisso, in particolare, non viene considerato dai giudici di Strasburgo un elemento di indottrinamento, ma espres-

## 8. *I revirements della giustizia civile*

L'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (U.A.A.R.), dopo che la battaglia contro il crocifisso nelle aule scolastiche non aveva dato frutti (forse memore del vecchio *slogan* democristiano: «nell'urna Dio ti vede, Stalin no»), se la prendeva con le croci affisse all'interno dei seggi elettorali e riprendeva l'offensiva giudiziaria in sede civile, azionando procedimenti cautelari presso vari Tribunali italiani, senza tuttavia ottenere, neppure per questa via, successi particolarmente rilevanti.

Peraltro, in sede civile c'era già stato un precedente negativo che risaliva al 17 maggio 1986, quando il Pretore di Roma<sup>84</sup> respingeva un provvedimento d'urgenza, mirante ad ottenere la rimozione del simbolo religioso dalle aule scolastiche. Il giudice del tempo aveva motivato la sua decisione sulla base del fatto che il crocifisso (sotto l'aspetto giuridico) era un bene pubblico rientrante nell'arredo dell'istituto scolastico. In ragione di ciò, la croce poteva essere rimossa solo nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Forse anche per tale motivo, prima di iniziare il contenzioso in sede civile fu tentata di nuovo, in via preventiva, l'azione amministrativa, chiedendo, senza successo, al Ministero dell'Interno la rimozione del simbolo cristiano dai seggi elettorali. Nel giudizio amministrativo che ne seguì, i giudici del TAR Lazio – Roma, Sezione I ter, sentenza 22 maggio 2002 n. 4558<sup>85</sup>, respingevano il ricorso, avallando la giustificazione già offerta dal Ministero, secondo la quale «essendo tuttora valida la normativa adottata negli anni dal 1924 al 1928, non sussi-

---

sione dell'identità culturale e religiosa dei Paesi di tradizione cristiana» (TAR Sardegna, n. 383/2017).

<sup>84</sup> In *Riv. giur. Scuola*, 1986, p. 619. Tale impostazione del problema è stata definitivamente superata dall'ordinanza della Corte di Cassazione, SS.UU., n. 15614/2006 (in *Giust. civ.*, 2007, I, p. 2487): «Il crocifisso per il suo valore escatologico e di simbolo fondamentale della religione cristiana non può essere considerato alla stregua di qualsiasi componente dell'arredo scolastico».

<sup>85</sup> In [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

ste l'obbligo per la pubblica amministrazione di rimuovere dai seggi elettorali i simboli religiosi in argomento».

A distanza di quasi vent'anni dalla sentenza del Pretore di Roma, dunque, si tornava a riproporre l'azione giudiziaria in sede civile.

Il primo Tribunale civile a pronunciarsi su un ricorso d'urgenza fu quello di Bologna, che in data 24 marzo 2005<sup>86</sup> motivava il rigetto del ricorso sulla base del fatto che appariva del tutto inverosimile che il crocifisso potesse avere una qualche influenza negativa o costituire una remora psicologica, specie per i non cristiani e per i non credenti, tale da condizionarne addirittura la libera espressione del voto o comunque da provocare un turbamento dell'animo che privasse, in tutto o in parte, il votante delle sue capacità morali, critiche e di giudizio.

Poi toccò al Tribunale di Napoli pronunciarsi con provvedimento del 31 marzo 2005<sup>87</sup>. I giudici napoletani rigettavano il ricorso, sostenendo che la presenza del crocifisso nei seggi elettorali non implicasse alcun condizionamento al libero esercizio del diritto di voto, da parte sia del singolo sia della platea indeterminata degli elettori. Ciò è riconducibile, si legge nella sentenza, «in primo luogo e principalissimamente, alla radicata e francamente incontestabile tradizione religiosa, culturale e storica del Paese, senza che se ne possa dedurre un'interferenza, anche solo indiretta, nei convincimenti elettorali e referendari degli elettori in occasione delle diverse consultazioni».

---

<sup>86</sup> In *Dir. famiglia* 2006, 151.

<sup>87</sup> In *Foro it.*, 2005, I, col. 157. Secondo i giudici napoletani, non è ravvisabile alcuna violazione della libertà religiosa e di pensiero, del principio di uguaglianza, del diritto alla riservatezza nella mera esposizione di un simbolo come il crocifisso, nel quale notoriamente si identifica ancora oggi sotto il profilo spirituale la larghissima maggioranza dei cittadini italiani. In assenza di qualsivoglia divieto normativo, la presenza dello stesso nelle aule scolastiche, anche ove adibite a seggi elettorali, costituisce semplicemente la testimonianza di tale diffuso sentimento, senza alcuna valenza discriminatoria nei confronti delle altre religioni e delle più diverse correnti di pensiero, la cui libera professione è, senza alcun dubbio, consentita e garantita dallo Stato.

Successivamente fu adito il Tribunale de L'Aquila a pronunciarsi con provvedimento del 1° aprile 2005<sup>88</sup>. Il giudice abruzzese respingeva il ricorso presentato, affermando che il crocifisso non potesse essere considerato simbolo esclusivamente religioso. In una società, come quella italiana, definita correttamente di 'antica cristianità' e per la quale è innegabile che i principi del cristianesimo facciano parte del suo patrimonio storico, non poteva escludersi il carattere anche culturale del crocifisso. Il carattere culturale (c.d. laicizzazione del simbolo) spiega e giustifica la sua esposizione in uffici pubblici anche dopo l'abrogazione del principio confessionale. Pertanto, considerando la sua natura di espressione culturale, era da escludere secondo i giudici abruzzesi un contrasto tra la sua mera presenza negli uffici pubblici ed il principio di laicità dello Stato.

Ancora il Tribunale de L'Aquila, con provvedimento del 9 giugno 2005<sup>89</sup> respingeva questa volta il ricorso evidenziando, tra l'altro, che non fosse possibile individuare nella (eventuale) presenza del crocifisso nei locali adibiti a seggi elettorali, presso cui il reclamante aveva ad esercitare il proprio diritto di voto (anche nel prossimo futuro), alcuna concreta lesione o, comunque, pregiudizio, o anche solo turbamento che valesse a condizionare (o anche ad influire su) la convinzione politica e la conseguente sua pratica espressione mediante il voto. Non era cioè ipotizzabile – come già sostenuto dai giudici napoletani – che un 'non simbolo', qual è il crocifisso per i non credenti e per i non cristiani, potesse interferire negativamente in modo incisivo e concreto sulla formazione dell'orientamento 'politico' e sulla conseguente espressione del voto elettorale o referendario.

Tra le pronunce di segno opposto viene segnalata la decisione della Corte d'Appello di Perugia, la quale con provvedimento del 10 aprile 2006<sup>90</sup> respingeva la richiesta del Prefetto di Terni di sostituire un Presidente di seggio, che aveva ri-

---

<sup>88</sup> In *Dir. famiglia*, 2006, p. 164.

<sup>89</sup> In *Dir. famiglia*, 2006, p. 183.

<sup>90</sup> In *www.uaar.it*.

mosso il crocifisso prima dell'inizio delle operazioni elettorali (il seggio era stato allestito all'interno di un'aula scolastica<sup>91</sup>). Il Presidente della Corte perugina, con il chiaro intento di far comunque proseguire regolarmente le operazioni di voto, motivava che «tra ciò che la sala delle elezioni deve avere non è affatto menzionato o considerato il crocifisso, il cui indubbio valore simbolico non è peraltro in discussione in questa sede, rilevando semplicemente l'opportunità che la sala destinata alle elezioni sia uno spazio assolutamente neutrale, privo quindi di simboli che possano, in qualsiasi modo, anche indirettamente e/o involontariamente, creare suggestioni o influenzare l'elettore».

A distanza di tre anni interveniva il Tribunale di Terni, questa volta per dirimere la questione nell'ambito di un contenzioso di lavoro (sent. del 24 giugno 2009<sup>92</sup>). La sentenza in parola confermava come non potesse costituire discriminazione, né realizzare una forma di disparità di trattamento o un'ipotesi di molestie, per motivi religiosi o di orientamento religioso, la condotta del dirigente scolastico che avesse rivolto a tutti i docenti, a mezzo circolare, l'invito a rispettare la volontà espressa dagli studenti di mantenere la presenza del crocifisso in aula durante tutte le ore di lezione, in quanto ciò non configurava un trattamento meno favorevole o una situazione di particolare svantaggio per taluni docenti rispetto ad altri, né creava verso costoro un clima intimidatorio, ostile e degradante, umiliante e offensivo.

Più recentemente, il Tribunale di Modena (sentenza del 20 dicembre 2016<sup>93</sup>) aveva dovuto risolvere un caso opposto a

---

<sup>91</sup> L'atto è stato ripetuto più recentemente da un attivista dell'Associazione Svizzera dei Liberi Pensatori che, ricoverato in ospedale nel Cantone Vallese (unica regione del Paese, insieme con quella di Lucerna, nei cui ospedali è ancora prevista l'esposizione del simbolo), sarebbe rimasto a tal punto turbato dalla visione del crocifisso appeso nella sua stanza da essere stato costretto a rimuoverlo. Cfr. A. LINDEMANN, *Crucifix dans les Hôpitaux en Débat*, in *www.eurel.info* (Débats actuels), settembre 2017.

<sup>92</sup> In *Lavoro nelle P.A.*, 2009, p. 1070.

<sup>93</sup> Cfr. M. CROCE, *Sul significato costituzionale dell'atto di rimozione di un crocifisso da un seggio elettorale*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2018, pp. 931-940.

quello esaminato dalla Corte d'Appello di Perugia. Un rappresentante di lista in data 14 aprile 2008 riferiva alla *Gazzetta di Modena* che un presidente di seggio e uno scrutatore avevano rimosso il crocifisso prima dell'inizio delle operazioni elettorali. La notizia non era vera e i due componenti il seggio convenivano in giudizio il rappresentante di lista per ottenere il risarcimento del danno morale e all'immagine subito a causa dell'essersi visti attribuire una condotta che la 'sensibilità sociale' della popolazione della zona considerava negativamente. Il giudice adito tuttavia respingeva la domanda, in quanto riteneva che nessuna lesione alla reputazione potesse derivare dall'aver compiuto un gesto funzionale alla realizzazione del principio costituzionale di laicità dello Stato.

### 8.1. *Il caso Montagnana*

Un esame a parte necessita la complessa vicenda del Sig. Montagnana (aderente all'Unione Atei Agnostici Razionalisti). Chiamato nel marzo 1994 a svolgere l'attività di scrutatore presso un seggio ospitato all'interno dell'Ospedale di Cuneo, egli si rifiutava di espletare l'incarico a causa dell'esposizione del crocifisso (peraltro presente non nel seggio di sua competenza). Invocando il principio di laicità dello Stato, lo scrutatore subordinava l'adempimento dell'incarico all'ordine di rimozione del crocifisso da ogni seggio elettorale. Il crocifisso non veniva rimosso, Montagnana si rifiutava di assolvere al suo incarico e per tale ragione fu denunciato.

Il Pretore di Cuneo il 4 aprile 1996 condannava l'imputato alla pena di quattrocentomila lire di multa, sulla base che la giustificazione addotta dall'imputato non poteva costituire un'esimente. Montagnana impugnava la decisione di primo grado e con sentenza datata 11 febbraio 1998 la Corte d'Appello di Torino lo assolveva perché «il fatto non sussiste». Motivava la Corte torinese che il 'giustificato motivo', previsto come esimente dall'art. 108 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 poteva essere rinvenuto nel caso di specie, dal momento che sarebbe esistita una correlazione diretta e giustificatrice tra la

condotta dell'imputato e la riaffermazione del principio costituzionale della laicità dello Stato con riferimento a quello di libertà religiosa.

Contro quest'ultima sentenza ricorreva il Procuratore Generale. La Cassazione penale, Sezione III, 13 ottobre 1998, n. 10<sup>94</sup> risolveva la controversia, sostenendo che secondo «il principio della libertà religiosa, collegato a quello di uguaglianza, importa soltanto che a nessuno può essere imposta per legge una prestazione di contenuto religioso ovvero contrastante con i suoi convincimenti in materia di culto, fermo restando che deve prevalere la tutela della libertà di coscienza soltanto quando la prestazione, richiesta o imposta da una specifica disposizione, abbia un contenuto contrastante, in modo diretto e con vincolo di causalità immediata, con l'espressione di detta libertà: condizione, questa, non ravvisabile nella fattispecie» (il crocifisso non era posto nel seggio dove avrebbe dovuto operare il Sig. Montagnana). La Suprema Corte, dunque, annullava la sentenza impugnata, rinviando ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino.

Il giudice di rinvio confermava, quindi, la sentenza di condanna del Pretore di Cuneo. Osservava, in particolare, la Corte torinese che la presenza nei seggi elettorali di un crocifisso era del tutto indifferente rispetto al contenuto dell'ufficio imposto all'imputato, così come indifferente all'esercizio del diritto di difesa era la presenza del crocifisso nelle aule giudiziarie, fatto parimenti contestato dall'imputato. Evidenziava, peraltro, la Corte d'Appello che il Montagnana aveva indebitamente strumentalizzato l'incarico di scrutatore, avendo ammesso che il suo comportamento non fosse dovuto al condizionamento che gli avrebbe creato il crocifisso (peraltro non affisso all'interno del seggio dove avrebbe dovuto operare), ma fosse esclusivamente volto ad ottenere una pronuncia giudiziale sulla legittimità delle norme che impongono l'ostensione del simbolo religioso negli uffici pubblici.

Anche quest'ultima sentenza veniva impugnata e la vicenda tornava al vaglio della Corte di Cassazione, che con una

---

<sup>94</sup> In *Riv. pen.* 1999, p. 167.

nuova sentenza (n. 4273/2000<sup>95</sup>) della Sezione IV, datata 1° marzo 2000, annullava definitivamente la condanna inflitta al Sig. Montagnana, in quanto «costituisce giustificato motivo di rifiuto dell'ufficio di Presidente, Scrutatore o Segretario di seggio elettorale – ove non sia stato l'agente a domandare di essere ad esso designato – la manifestazione della libertà di coscienza, il cui esercizio determini un conflitto tra la personale adesione al principio supremo di laicità dello Stato e l'adempimento dell'incarico a causa dell'organizzazione elettorale in relazione alla presenza nella dotazione obbligatoria di arredi destinati a seggi elettorali, pur se casualmente non di quello di specifica destinazione, del crocifisso o di altre immagini religiose».

## 8.2. *Il caso del giudice Tosti*

Ancor più complesso, sotto il profilo giudiziario, è invece il caso del Giudice di camerino, Dott. Tosti, che, negli anni 2005/2006 si era rifiutato di esercitare la sua funzione a causa della presenza del crocifisso nelle aule del Tribunale di Camerino e comunque senza la contestuale presenza della *menorah* ebraica, simbolo della confessione religiosa alla quale egli aderiva. Tale astensione era, peraltro, proseguita anche quando il Presidente del Tribunale aveva messo a disposizione del magistrato un'aula priva di simboli religiosi, ma quest'ultimo aveva giustificato la sua reiterata astensione a causa della presenza dei crocifissi in varie altre aule del Paese, ergendosi così a rappresentante dei diritti inviolabili della collettività.

In particolare, secondo il giudice Tosti, la presenza del simbolo della cristianità si poneva in contraddizione con il principio costituzionale della «libertà di religione e di coscienza» e

---

<sup>95</sup> In *Dir. eccl.*, 2000, II, p. 217. Per alcuni commenti si vedano A. DE OTO, *Presenza del crocifisso o di altre immagini religiose nei seggi elettorali: la difficile affermazione di una "laicità effettiva"*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2003, p. 846 ss.; e G. DI COSIMO, *Simboli religiosi nei locali pubblici: le mobili frontiere dell'obiezione di coscienza*, in *Giur. cost.*, 2000, p. 1121.



*mortificava le esigenze di «neutralità» e «imparzialità»* che dovevano, invece, essere garantite in forza del principio costituzionale di laicità dello Stato.

### 8.2.1. *Il procedimento penale*

Il giudice Tosti veniva sottoposto quindi a giudizio penale per corruzione, concussione e delitti contro la Pubblica Amministrazione.

In data 18 novembre 2005 il competente Tribunale de L'Aquila<sup>96</sup> dichiarava il Dott. Tosti colpevole del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e all'art. 328, dal momento che il suo comportamento integrava gli estremi del reato di rifiuto di atti d'ufficio. La Corte d'Appello de L'Aquila, con sentenza 23 maggio 2007 confermava la condanna inflitta all'imputato in primo grado<sup>97</sup>.

La questione giungeva, quindi, ancora di fronte alla Cassazione (Sezione VI, n. 28482 del 10 luglio 2009<sup>98</sup>) che, tuttavia, limitandosi a valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del contestato art. 328 c.p. assolveva l'imputato perché «il fatto non sussiste». Dichiarando espressamente di non voler affrontare il problema della vigenza della circolare del Ministro di Grazia e Giustizia del 29 maggio 1926 dopo l'entrata in vigore della Costituzione e, quindi, quello dell'eventuale contrasto di questa con le libertà ed i principi costituzionali, la Cassazione riteneva che la condotta addebitata

---

<sup>96</sup> In *Foro it.*, 2006, II, col. 192.

<sup>97</sup> Il giudice Tosti si presentava al processo, ma se ne allontanava appena aperto il procedimento, sempre a causa dell'ostensione del crocifisso nell'aula. La Corte, dunque, era chiamata a risolvere anche l'eccezione di irregolarità del procedimento per non aver potuto l'imputato partecipare al processo che lo riguardava. Sul punto, i giudici d'appello rilevavano che la comparizione iniziale dell'imputato aveva reso operativa la norma di cui al secondo comma dell'art. 420 *quinquies* c.p.p., in forza della quale il successivo allontanamento, in quanto determinato da una consapevole e libera scelta e non da un effettivo impedimento, non aveva inciso sulla regolare partecipazione al processo dell'imputato, da considerarsi presente e rappresentato dal difensore.

<sup>98</sup> In *Giur. cost.*, 2009, p. 2125.

al Tosti non si fosse riverberata negativamente sull'attività di rilevanza esterna, perché il servizio di giustizia era stato comunque assicurato (... da altri magistrati).

### *8.2.2. Il procedimento disciplinare*

Il giudice Tosti veniva sottoposto anche a procedimento disciplinare da parte del CSM (proc. n. 22/05 e n. 37/09) per essere venuto meno, tra l'altro, al dovere fondamentale di svolgimento della funzione giurisdizionale, nonché per aver compromesso la credibilità personale ed il prestigio dell'istituzione giudiziaria.

Il CSM evidenziava in via preliminare che la richiesta di rimozione del crocifisso dalle aule d'udienza avanzata dal magistrato non apparisse manifestamente infondata, in quanto l'esposizione del simbolo religioso, in funzione di solenne « ammonimento di verità e di giustizia » ovvero come mezzo per il perseguimento di finalità dello Stato violava il principio supremo di laicità, potendo provocare nei non credenti « turbamenti », in violanzione dunque della libertà di coscienza e di religione.

Sul punto non si può non osservare, così come già evidenziato in molte sentenze sopra citate, che appare difficile ipotizzare un turbamento di coscienza per coloro che in quel simbolo religioso non credono; se invece a quel simbolo si volesse associare anche una forza evocatrice di principi laici espressamente riconosciuti dalla stessa Costituzione, l'ammonimento che deriverebbe dalla sua ostensione non sarebbe inutile. Nel merito però il CSM evidenziava (del tutto contraddittoriamente con la premessa sopra accennata) che la presenza del crocifisso – indipendentemente dalla legittimità o vigenza delle norme regolamentari di epoca regia che lo imponevano nelle varie aule giudiziarie del Paese – non poteva comportare una lesione diretta del fondamentale diritto soggettivo di libertà religiosa e di opinione del Dott. Tosti (professante la religione ebraica). Tale libertà avrebbe potuto essere messa in discussione solo se gli fosse stato imposto l'obbligo di esercitare la

giurisdizione in contrasto con le sue più profonde e radicate convinzioni. In altre parole, il cittadino/utente avrebbe potuto essere condizionato negativamente dalla presenza del crocifisso, ma non il giudice che in quell'aula lavorava quotidianamente. La Sezione disciplinare del CSM, con sentenza depositata il 25 maggio 2010, quindi, affermava la responsabilità disciplinare del magistrato e gli applicava la sanzione più grave, ovvero la rimozione.

Avverso questa sentenza il magistrato proponeva due ricorsi per Cassazione (uno personalmente e uno tramite difensori abilitati al patrocinio presso le Supreme Magistrature), nei quali lamentava la mancata applicazione dei principi contenuti nella sentenza 'Montagnana' della Cassazione penale (n. 4273/2000).

I giudici di Piazza Cavour, sconfessando quanto statuito nella predetta decisione (n. 4273/2000), confermavano la sanzione disciplinare della rimozione dai ranghi della Magistratura (sent. n. 5924 del 2011<sup>99</sup>), richiamando la motivazione dell'opposto e precedente arresto giurisprudenziale n. 10/1998, sempre relativo alla vicenda Montagnana. In particolare, questa volta la Cassazione affermava: «la possibilità per il dr. T. di tenere tranquillamente udienza, in condizioni di piena legittimazione anche sociale, in un'aula priva di simboli religiosi rompe qualsiasi nesso tra l'esercizio in concreto delle funzioni e la violazione del suo fondamentale diritto di libertà religiosa (o di libertà di religione) asseritamente derivante dalla presenza, altrove, di un crocifisso».

### 8.2.3. *Il procedimento amministrativo*

Il giudice Tosti tentò nel 2004 anche la strada del ricorso amministrativo di fronte al TAR Marche, per chiedere che fosse ordinato al Ministero della Giustizia ed al Presidente del

---

<sup>99</sup> In *Giust. civ.*, 2012, I, p. 2794. La sentenza è stata commenta criticamente M. CROCE, *Il 'Caso Tosti': un'altra 'vittoria di Pirro' per i sostenitori della legittimità costituzionale dell'esposizione del crocifisso nei pubblici uffici*, in *Quaderni costituzionali*, 2011, p. 949 ss.

Tribunale di Camerino, previo accertamento della lesione dei suoi diritti nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico e dell'illegittimità del rifiuto opposto dal Presidente del Tribunale di Camerino in data 23 dicembre 2003, di rimuovere dalle aule giudiziarie il simbolo religioso del crocifisso, la cui esposizione avrebbe violato il principio di non confessionalità dello Stato italiano, di parità e pari dignità tra le religioni ed il suo diritto di libertà religiosa: dovendosi ritenere non più vigente la circolare del Ministro di Grazia e Giustizia del 29 maggio 1926, n. 2134/1867, che ne disponeva l'ostensione. Il TAR Marche, in prima istanza, e il Consiglio di Stato, in sede d'appello (Sezione IV, 06 dicembre 2013, n. 5830<sup>100</sup>), respingevano le istanze per inammissibilità e per tardività del ricorso.

## 9. *Simboli e identità*

Dall'esame dei numerosi casi giudiziari<sup>101</sup> sopra ricordati e soprattutto delle sentenze e delle proposte di legge presentate in Parlamento, emerge che il crocifisso non è solo un simbolo 'religioso', né un 'simbolo del potere' (in quanto imposto per legge<sup>102</sup>), né un segno meramente 'istituzionale' (perché

---

<sup>100</sup> In *Guida al diritto - Sole 24 Ore*, 2014, p. 105.

<sup>101</sup> Non si può non evidenziare come le contestazioni sull'esposizione del crocifisso (così come di altri simboli religiosi e culturali) proviene molto spesso da esponenti del mondo islamico-musulmano. Gli immigrati che provengono dal Medioriente sono evidentemente abituati alla commistione tra potere politico e religione, tipica dei sistemi teocratici. Nelle teocrazie, infatti, il simbolo religioso o culturale è sempre un simbolo politico, che impone una egemonia a tutti coloro che sono esposti alla sua visione. Sull'argomento cfr. D. FABRI, *La natura hegeliana della rivoluzione islamica*, in *Limes*, 2018, p. 229.

<sup>102</sup> Cfr. V. PACILLO, *Diritto, potere e simbolo religioso nella tradizione giuridica occidentale*, in *Simboli e comportamenti religiosi nella società globale*, cit., p. 193 ss., che evidenzia come un segno di culto esposto in un luogo pubblico, in virtù di una disposizione legislativa, diventa un simbolo di potere dell'autorità che ne obbliga l'ostensione. Ora, posto che nel caso italiano, da un punto di vista formale e giuridico, il problema starebbe proprio nell'assenza di una disposizione di legge, tuttavia, sotto un profilo sostanziale, tale diretta equiparazione (imposizione normativa-simbolo politico) è riscontrabile nelle teocrazie e non nelle democrazie liberali occidentali, dove il principio di

contenuto negli stemmi e nelle bandiere di Stati e città), né solo identitario per la comunità nazionale<sup>103</sup>, ma è un simbolo che ha un valore evocativo-escatologico, che può aiutare a far riflettere, a dibattere e anche a rafforzare la ‘coscienza civica’ dei giovani, senza limitare o porre in dubbio il principio di laicità dello Stato, che proprio Gesù Cristo è stato il primo a proclamare<sup>104</sup>.

---

laicità è un valore ormai da tempo acquisito. L’ostensione del crocifisso, simbolo meramente passivo, nulla impone o prescrive, ma al più aiuta a ricordare, pensare e rafforzare valori comuni e condivisi.

<sup>103</sup> P. CAVANA, *La questione del crocifisso in Italia*, cit., p. 9, parla di «una consuetudine secolare tuttora sostenuta da un indiscutibile *favor* della popolazione».

<sup>104</sup> C’è chi fa risalire il principio di laicità alla cd. ‘lotta delle investiture’ (1057-1122), chi alla pace di Westafalia del 1648, che ha sancito la definitiva affermazione dello Stato assoluto e laico, chi alla Costituzione francese del 1791, che ha inserito tra le libertà fondamentali del cittadino anche quella di fede e di religione. Tuttavia, il primo ad affermare il principio di laicità fu proprio Gesù Cristo quando insegnò: «Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio» (Mt, 22,21; Mc, 12, 17; Lc 20, 25). Sul punto non si può non ricordare come c’è «un filo che collega tra di loro la rivoluzione cristiana di duemila anni fa, l’affermarsi in Europa degli *habeas corpus*, gli stessi elementi cardine dell’illuminismo (che pure storicamente si pose in vivace contrasto con la religione), cioè la libertà e la dignità di ogni uomo, la dichiarazione dei diritti dell’uomo e infine la stessa laicità dello Stato moderno; tutti i fenomeni storici indicati si fondano in modo significativo – anche se certamente non in via esclusiva – sulla concezione cristiana del mondo [...]. In sostanza, non appare azzardato affermare che, attraverso i tortuosi e accidentati percorsi della storia europea, la laicità dello Stato moderno sia stata faticosamente conquistata anche (certamente non solo) in riferimento più o meno consapevole ai valori fondanti del cristianesimo [...]. Il legame tra cristianesimo e libertà implica una consequenzialità storica non immediatamente percepibile [... ma si può individuare] una percepibile affinità (non identità) tra il “nocciolo duro” del cristianesimo, che, privilegiando la carità su ogni altro aspetto, fede inclusa, pone l’accento sull’accettazione del diverso, e il “nocciolo duro” della Costituzione repubblicana, che consiste nella valorizzazione solidale della libertà di ciascuno e quindi nella garanzia giuridica del rispetto dell’altro. La sintonia permane anche se attorno ai due nuclei, entrambi focalizzati sulla dignità dell’uomo, si sono nel tempo sedimentate molte incrostazioni [...]. Nella redazione della Costituzione repubblicana e nella fissazione dei principi di laicità dello Stato, ha avuto parte decisiva l’elemento culturale di ispirazione cristiana [...]. La secolare contrapposizione tra Stato e Chiesa, oggi finalmente superata, ha condotto a un principio comune a beneficio per entrambe, la laicità dello Stato, espressione in un settore particolare del precetto di tolleranza

Senza che ciò possa costituire una *deminutio* rispetto alla sua valenza religiosa, ciascuno (credente e non) potrà vedere in quella croce ciò che riterrà più giusto, ed il senso evocativo del simbolo contribuirà certamente a non disperdere la memoria e a suscitare la riflessione e il confronto<sup>105</sup>. Ecco perché eliminare il crocifisso dalle scuole non aiuterebbe a risolvere i problemi delle nostre società multiculturali (come ha dimostrato l'esperienza francese): questa forma di censura non aggiungerebbe nulla alla crescita culturale e democratica del Paese, ma toglierebbe ai nostri giovani (magari guidati dagli insegnanti) l'occasione per studiare, pensare, discutere e valutare.

Del resto, il Re dei Giudei non ha perso – specialmente fra i giovani – il suo *appeal* rivoluzionario, perché oggi come due-mila anni fa non è venuto a portare la pace<sup>106</sup>, ma un fuoco nuovo<sup>107</sup> per consentire di sperare o comunque per stimolare l'uomo di ogni tempo a non stancarsi di lottare per un mondo nuovo. Il crocifisso, simbolo muto, meramente 'passivo'<sup>108</sup>, non

---

contenuto nel kerygma della fede cristiana. Libera Chiesa in libero Stato è divenuto oggi un valore condiviso e sancito giuridicamente, anche se il faticoso cammino compiuto per incardinarlo nei vari ordinamenti risulta diverso nelle varie nazioni d'Europa. Specificatamente, per quanto riguarda l'Italia, l'affermazione dell'indipendenza e sovranità reciproca dello Stato e delle Chiese, ciascuno nel proprio ordine, risulta sancita per la Chiesa cattolica dall'art. 7 della Costituzione [...] e per le altre confessioni dal successivo art. 8» (TAR Veneto, sent. n. 1110/2005, in *www.federalismi.it*, n. 7 del 6 aprile 2011).

<sup>105</sup> Il crocifisso, secondo J. SVENUNGSSON, *Il populismo usa la fede negandone l'universalità*, in *La lettura – Corriere della Sera*, 3 marzo 2019, p. 10, dovrebbe «mostrare il potenziale trasgressivo, trascendente e universalizzante di concetti biblici centrali come Dio, il peccato, la grazia, la croce [...]. Solo così la religione può contribuire ad un'Europa che sia "compito infinito" piuttosto che un mausoleo».

<sup>106</sup> Cfr. Mt. 10, 34: «Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; sono venuto a portare non pace ma spada»; Lc 12, 49: «Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione»

<sup>107</sup> Cfr. Lc. 12, 51: «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso!»

<sup>108</sup> «Il crocifisso non insegna nulla. Tace. L'ora di religione genera una discriminazione fra cattolici e non cattolici, fra quelli che restano nella classe in quell'ora e quelli che si alzano e se ne vanno. Ma il crocifisso non genera discriminazioni. Tace. È l'immagine della rivoluzione cristiana, che ha sparso per il mondo l'idea dell'uguaglianza fra gli uomini fino ad allora assente [...].

mira infatti a indottrinare, ma semmai ad incuriosire. Scrive a tal proposito la giornalista e *blogger* Karima Moual, di religione musulmana e di origine marocchina: «Siamo veramente sicuri che la laicità del nostro Stato e il diritto al pluralismo siano compromessi da un simbolo? E in questo caso da un crocifisso? La mia reazione quando vidi per la prima volta il crocifisso dai banchi di scuola fu di grande curiosità [...]. In quanto mussulmana non frequentavo l'ora di religione e solo il tempo avrebbe dissetato la mia curiosità facendomi scoprire che quel simbolo aveva una storia e soprattutto una memoria degna di essere ricordata: il sacrificio d'amore per l'altro [...]. Molte volte i simboli – soprattutto per chi è straniero – aiutano a conoscersi, sono la memoria, la tradizione, la cultura, l'identità di un popolo, in continua trasformazione e al quale non è detto che non se ne aggiungano altri nel tempo [...]. In realtà credo che attraverso questi simboli vengano ridiscussi i valori della società contemporanea sempre più globalizzata [...]. Negli ultimi anni, però, si ha la sensazione che il filo che separa laicità dal laicismo sia divenuto così sottile da non riuscire più a tutelare quel pluralismo che caratterizza la laicità stessa»<sup>109</sup>.

I simboli, come insegna la semiologia, possono essere attivi o passivi. Il semaforo con la lampada rossa accesa è un simbolo 'attivo-impositivo': esso obbliga l'automobilista a fermarsi e, qualora non lo faccia, lo avverte che sottoporrà la propria e l'altrui vita ad un grave pericolo e incorrerà, se scoperto, nella sanzione prevista dal Codice della strada. I simboli 'passivi' o

---

Sono quasi duemila anni, che diciamo "prima di Cristo" e "dopo Cristo". O vogliamo forse smettere di dire così? Il crocifisso non genera nessuna discriminazione. È muto e silenzioso. C'è sempre stato [...]. Il crocifisso è il segno del dolore umano. Il crocifisso fa parte della storia del mondo» (N. GINZBURG, *Quella croce rappresenta tutti*, in *L'Unità*, 22 marzo 1988). Più di recente, il magistrato G.L. VERRINA, *Giustizia bendata e giusto processo*, Romagnano al Monte, 2019, ribadisce: «Il crocifisso è simbolo del dolore innocente e dell'ingiustizia umana è certamente l'immagine della rivoluzione cristiana che ha sparso in tutto il mondo l'idea dell'uguaglianza tra gli uomini».

<sup>109</sup> K. MOUAL, *Simboli di identità di aiuto all'integrazione*, in *Il Sole 24 Ore*, 4 novembre 2009, p. 17.

‘culturalizzati’, invece, come ad esempio i crocefissi<sup>110</sup>, non vietano alcunché, non obbligano a fare qualcosa, ma invitano a pensare, rievocando duemila anni di storia. Proporre di eliminarli è come ripercorrere la follia rivoluzionaria dei giacobini di qualche secolo fa, (che oltre alle teste dei sovrani, tagliarono anche quelle dei santi dai portali delle cattedrali francesi), oppure dei jihadisti islamici che in tempi più recenti hanno distrutto i templi di Palmira.

In ogni caso, anche volendosi limitare al significato religioso, non si può non evidenziare come il crocifisso, piacendo ai più e non mirando a convertire i meno, dovrebbe essere tollerato da questi ultimi, perché i diritti delle minoranze non possono essere garantiti al punto da imporre le loro regole alla maggioranza<sup>111</sup>. Diversamente ragionando, sarebbe come im-

---

<sup>110</sup> «Un simbolo indubbiamente religioso può essere considerato provvisto di una valenza storico culturale e quindi ritenuto non incompatibile col principio di laicità, se risulta integrato in una più complessa configurazione simbolica il cui significato complessivo non sia, attualmente, quello religioso, ma quello politico, culturale, istituzionale, ecc.: insomma, la valenza semantica del simbolo complesso deve essere tale da neutralizzare la valenza semantica religiosa del simbolo semplice. Ma basta però che anche per effetto della presenza del simbolo-semplice il simbolo-complesso abbia, fra i tanti significati, pure quello religioso, perché la sua ascrizione alla categoria dei simboli religiosi sia certa (*con tutto quel che ne discende in ordine alla sua compatibilità col principio di laicità*)» (O. CHESSA, *La laicità come uguale rispetto e considerazione*, in *Riv. dir. cost.*, 2006, p. 46).

<sup>111</sup> Cfr. P. CAVANA, *I simboli religiosi nello spazio pubblico nella recente esperienza europea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 1° ottobre 2012, p. 46: «L'accettazione dei simboli religiosi delle minoranze da parte della maggioranza implica di necessità, secondo il principio di tolleranza e le esigenze di una pacifica convivenza, un'analoga accettazione da parte delle prime dei simboli della maggioranza, radicati nella tradizione storica dei singoli paesi, favorendo in questo modo concreti percorsi di integrazione rispettosi delle varie identità».

Sulla necessità, in un ordinamento pluralista, di una cultura condivisa cfr. N. MATTEUCCI, *Lo Stato moderno. Lessico e percorsi*, Bologna, 1997, p. 345. Sulla necessità di valori comuni legittimati dalle decisioni della maggioranza cfr. O. KIRCHHEIMER, *Costituzione senza sovrano. Saggi di teoria politica e costituzionale*, Bari, 1982, p. 5. *Contra*, M. CROCE, *La libertà religiosa nella giurisprudenza costituzionale. Dalla giustificazione delle discriminazioni in nome del criterio maggioritario alla "scoperta" del principio di laicità dello Stato. Verso la piena realizzazione dell'eguaglianza "senza distinzione di religione"?*, in *Diritto Pubblico*, 2006, p. 387 ss. Più in generale, sulla tutela delle



maginare che le persone allergiche ai pollini, imponendo le proprie esigenze alla maggioranza dei consociati, pretendessero di tagliare tutte le piante, invece di accettare la propria situazione e di risolvere autonomamente il proprio limite<sup>112</sup>.

Ora, se è vero che abbandonato lassù, su pareti spesso pericolanti, il crocifisso non è certamente sufficiente a ridare speranza o a stimolare riflessioni e dibattiti, è altrettanto vero però che la sua eliminazione creerebbe solo un ulteriore vuoto, volto solo a confermare quello che Nietzsche aveva preconizzato: 'Dio è morto'. Tuttavia, se «*Dio è morto*», ad essere in pericolo è lo stesso Stato di diritto e la democrazia<sup>113</sup>. Come ha evidenziato Dario Antiseri, il concetto dell'altro inteso come fine e non come mezzo è eredità culturale cristiana, prima che kantiana<sup>114</sup>. Se vengono meno queste idealità, avverte il filosofo, non viene meno solo il cristianesimo, ma perdono consistenza le regole e le istituzioni costruite a difesa della libertà e della dignità di ogni donna e uomo, entra in agonia l'intera architettura dello Stato di diritto: «Se il cristianesimo se ne va,

---

minoranze culturali R. CHIARELLI, *Profili costituzionali del patrimonio culturale*, Torino, 2010, p. 424, il quale evidenzia, richiamando la teoria dei 'limiti naturali' di H. Kelsen (*Il primato del parlamento*, Milano, 1982, p. 197), come «il compromesso ritenuto ineludibile tra le differenti comunità culturali parrebbe implicare l'accettazione di elementi culturali comuni per porre in essere l'accordo [... tuttavia da ciò] deriverebbe l'inidoneità del principio di maggioranza ad assicurare il pluralismo delle culture».

<sup>112</sup> «Invito a Adel Smith [Presidente dell'Unione Musulmani d'Italia], dunque, e agli intolleranti fondamentalisti: capite e accettate usi e costumi del paese ospite» (U. Eco, *Essere laici in un mondo multiculturale*, in *La Repubblica*, 29 ottobre 2003).

<sup>113</sup> Per Hegel, tra tutte le religioni conosciute il cristianesimo era quella che aveva introdotto il principio universale dell'uguaglianza e della fratellanza. Anzi, secondo il filosofo tedesco, la religione doveva essere intesa come base di legittimazione di qualsiasi diritto e se 'Dio è morto' (secondo la nota affermazione di Nietzsche) destinato alla morte era lo stesso Stato-Nazione (cfr. sul punto V. HÖSLE, *Il concetto della filosofia della religione in Hegel*, Napoli, 2006).

<sup>114</sup> Al cristianesimo dobbiamo la nuova visione della storia, dove l'uomo agisce secondo una nuova morale basata sull'amore «verso tutti gli uomini, senza distinzioni di genti e di classi, di liberi e di schiavi, verso tutte le creature, verso il mondo che è opera di Dio e Dio che è Dio d'amore» (C. Ocone, *Benedetto Croce. Il liberalismo come concezione della vita*, Soveria Mannelli, 2005, p. 13).

se ne va tutta la nostra cultura; e allora dovremo attraversare molti secoli di barbarie»<sup>115</sup>.

Più in generale, l'astrazione rawlsiana del 'velo di ignoranza'<sup>116</sup> per sostenere l'universalismo astratto dei principi di giustizia non convince, in quanto, come ha evidenziato Walzer<sup>117</sup>, la comunità è un fatto antropologico imprescindibile e la cittadinanza attiva è una naturale estensione dell'appartenenza comunitaria, che ha però bisogno di simboli, tradizioni e storie comuni su cui radicarsi<sup>118</sup>. Scrive Böckenförde: «Uno Stato non può staccarsi completamente dalle proprie radici ed elevarsi per così dire a puro Stato razionale, che privo di cultura e di profili propri, tratta allo stesso modo tutte le tradizioni rilevanti per *ethos* e diritto e pone sullo stesso piano tutte le manifestazioni pubbliche delle religioni»<sup>119</sup>. Peraltro, è stato spiegato in tempi non sospetti<sup>120</sup> perché gli italiani (e gli europei)

---

<sup>115</sup> Sono parole di Eliot, che vengono riprese da D. ANTISERI, E. DI NUOSCIO, F. FELICE, *Democrazia avvelenata*, Soveria Mannelli, 2019.

<sup>116</sup> Secondo J. RAWLS, *Una teoria della giustizia*, [1971], Milano, 2017, l'individuo ricava i principi di giustizia universalmente validi quando si trova in una posizione originale di ignoranza. In altri termini, Rawls costruisce il dispositivo teorico liberale sul presupposto del cd. 'velo di ignoranza', in cui si trovano gli individui quando ancora risultano distaccati da ogni forma di appartenenza a comunità particolari e quindi sono in grado di scegliere in piena libertà regole valevoli per tutti.

<sup>117</sup> Cfr. M. WALZER, *Sfere di giustizia*, Roma-Bari, 2008, che critica l'universalismo astratto di Rawls e l'idea del cd. 'velo d'ignoranza', con cui si pretende di eliminare qualsiasi legame con qualunque contesto, utilizzando la nota metafora della camera d'albergo in cui, per quanto possiamo spostare i mobili a nostro gusto, in noi rimane l'instinguibile nostalgia di casa.

<sup>118</sup> Cfr. I. TRUJILLO PÉREZ, *Cittadinanza, diritti e identità*, in *La cittadinanza. Problemi e dinamiche in una società pluralistica*, a cura di G. DALLA TORRE, F. D'AGOSTINO, Torino, 2000, p. 162, che attribuisce alla cultura identitaria della comunità una forza aggregante maggiore di quella espressa dalla volontà dei singoli componenti. Sull'uso dell'identità culturale per affermare l'unità politica di una comunità si legga anche S. CATTANEO, *Cultura e patrimonio culturale*, in *Trattato di diritto amministrativo*, XXXIII, Padova, p. 7 nonché M.P. WYSS, *Kultur als eine Dimension der Volkerrechtsordnung*, Zurich, 1992.

<sup>119</sup> E.W. BÖCKENFÖRDE, *Lo Stato secolarizzato, la sua giustificazione e i suoi problemi nel secolo XX*, in *Lo Stato secolarizzato nell'età post-secolare*, a cura di G.E. RUSCONI, Bologna, 2008, p. 47.

<sup>120</sup> Cfr. B. CROCE, *Perché non possiamo non dirci "cristiani"*, cit., p. 289 ss.

non potessero non dirsi cristiani e come il pensiero cristiano avesse caratterizzato l'intera nostra storia, segnando l'identità del popolo europeo<sup>121</sup>.

---

<sup>121</sup> Si ascolti ad esempio il filosofo U. Galimberti, nella videoconferenza “*Nichilismo, Occidente, Cristianesimo*”, 26 settembre 2018, in *youtube.it*, che spiega efficacemente (lui che cristiano non è) perché l'Europa non può non dirsi cristiana. Il rivoluzionario messaggio di speranza portato da Gesù ha condizionato il modo di pensare di tutta la successiva storia del pensiero occidentale. Secondo la visione (ottimistica) cristiana, il percorso verso la salvezza è segnato da tre tappe: il passato segnato dal peccato originale; il presente caratterizzato dalla redenzione; il futuro rappresentato dalla vita eterna. Ma anche il pensiero marxista ha la medesima impostazione: il passato è ingiustizia, il presente è rivoluzione/riscatto, il futuro è uguaglianza e giustizia sociale. Persino la psicoanalisi freudiana segue un ineludibile percorso verso la speranza (come ci ha insegnato Gesù): se il passato è dolore e malattia, il presente è analisi, il futuro è finalmente guarigione e felicità. Infine, pure lo scientismo (che si arroga il potere esclusivo di rivelare ogni conoscenza della realtà e nega all'uomo persino la libertà di indagare fra i segreti della natura – cfr. P. RUMINELLI, *La natura, l'uomo e il sacro. Studi per una filosofia dell'esistenza*, Roma, 2013, p. 53 ss. →) ha adottato, in definitiva, un analogo percorso caratterizzato dall'ottimismo cristiano: se il passato è ignoranza ed il presente è ricerca, il futuro è progresso che porterà l'uomo all'immortalità. Su quest'ultimo approdo dell'evoluzione umana cfr. Y.N. HARARI, *Homo Deus*, Milano, 2017 e A. TOURAINE, *In difesa della modernità*, Milano, 2019, secondo i quali, attraverso la conoscenza e le innovazioni tecnologiche, l'uomo si libera della divinità (come aveva dichiarato Nietzsche con l'affermazione ‘Dio è morto’), cessa di essere ‘creatura’ e diventa egli stesso ‘Creatore’ (sia della società in cui vive, sia addirittura di sé). Nella famosa lettera che Mark Twain, l'Autore de “*Le avventure di Tom Sawyer*”, scrive agli inizi XX secolo all'amico poeta Walt Whitman, in occasione del suo settantesimo compleanno, conosciuta anche come ‘inno all'ottimismo’, si legge: «Hai vissuto quelli che sono i settant'anni più importanti della storia dell'umanità e i più ricchi in termini di benefici e di progresso per le popolazioni. In questi settanta anni è stato fatto molto di più per ampliare il divario che separa l'uomo dagli altri animali di quanto sia stato fatto nei cinque secoli precedenti. A quali importanti scoperte hai assistito! [...] Ma aspetta ancora un attimo, perché la più importante deve ancora arrivare. Aspetta trent'anni e guarda allora la terra! Vedrai meraviglie su meraviglie aggiungersi a quelle che hai visto nascere e oltre ad esse vedrai manifestarsi il loro formidabile risultato: finalmente l'uomo nella sua piena statura!». Tuttavia, nei trent'anni successivi l'umanità ha visto due guerre mondiali, la bomba atomica, la guerra fredda, le guerre silenziose e dimenticate e poi ancora a i genocidi, le carestie, i disastri ambientali, ecc. Rifletteva allora, Rubem Alves, il teologo brasiliano della speranza e della liberazione, a distanza di oltre un secolo da questa lettera: «Oggi mancano le ragioni dell'ottimismo; possiamo solo avere speranza. L'ottimismo si alimenta

Il crocifisso è dunque anche simbolo identitario unificante (come dimostra la sua presenza in stemmi e bandiere), perché è esso stesso espressione e matrice di quei valori laici universali, propri della nostra cultura occidentale e pure della nostra democrazia repubblicana (quali uguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, laicità<sup>122</sup>), in nome dei quali para-

---

di cose grandi, senza le quali muore; la speranza, invece, di cose piccole: una fragola sull'orlo dell'abisso, una gioia senza alcun motivo: se non abbiamo le ragioni dell'ottimismo, abbiamo la possibilità della speranza». In altre parole, il crocifisso rappresenta al contempo fede e speranza, ma anche ottimismo e civiltà: «Scommettere su Cristo è un atto di civiltà. Credere che si possa pensare nuovamente il mondo con i suoi valori è una speranza. Non c'è più tempo per distinguo e raffinatezze particolari: o ritroviamo la nostra identità o siamo destinati a morire, tra una camera di rianimazione e le assicurazioni di taluni medici» (A. TORNO, *La scommessa*, Milano, 2010).

<sup>122</sup> «Nel nucleo centrale e costante della fede cristiana, nonostante l'inquisizione, l'antisemitismo e le crociate, si può agevolmente individuare il principio di dignità dell'uomo, di tolleranza, di libertà anche religiosa e quindi in ultima analisi il fondamento della stessa laicità dello Stato» (TAR Veneto, sentenza n. 1110/2005, punto 11.6). In dottrina cfr. G. DALLA TORRE, *Simboli religiosi e libertà religiosa*, in *www.digila.it*, 30 marzo 2009, p. 3: «Il crocifisso è, senza dubbio, un simbolo religioso. Altrettanto indubbio però è il fatto che, nelle società di antica cristianità come quella italiana, esso costituisca l'espressione di una storia, di una tradizione, di una cultura, in breve di un'identità che s'è forgiata nel corso dei secoli e che, come bene è stato rilevato in sede storica, continua a sussistere anche nella post modernità secolarizzata. In quanto espressione di una cultura, elemento del patrimonio storico e spirituale di un popolo, fattore d'identità di una società, il crocifisso si pone al di fuori di ogni rapporto relativo alla libertà religiosa individuale e collettiva o all'uguaglianza senza distinzione di religione». Si vedano anche ID., *Consultando la legge per trovare chiarezza*, in *I martedì*, 1988, pp. 41-42; J. LUTHER, *La croce della democrazia (prime riflessioni su una controversia non risolta)*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1996, p. 681 ss.; M. NUNZIATA, *Difesa della opponibilità del crocifisso nelle aule scolastiche statali: in margine ad una recente pronuncia della Corte costituzionale tedesca*, in *Riv. giur. Scuola*, 1996, p. 609 ss.; F. PATERNITI, *Tutelare il crocifisso quale simbolo del patrimonio storico e dell'identità culturale della nazione*, in *La laicità crocifissa?...*, cit., p. 265 ss.; F. VECCHI, *Il crocifisso: laicismo iconoclasta e degradazione giurisprudenziale del contenuto di un simbolo*, in *Ius Ecclesiae*, 2004, p. 455 ss.; C. VENTRELLA MANCINI, *Symbolum crucis*, in *Giornate canonistiche baresi Simboli religiosi e istituzioni pubbliche. L'esposizione del crocifisso dopo l'ordinanza n. 389/2004 della Corte costituzionale*, a cura di R. COPPOLA, C. VENTRELLA MANCINI, Bari, 2008; C. CARDIA, *Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso*, Torino, 2010. *Contra* N. FIORITA, *Se il crocifisso afferma e conferma la laicità dello Stato: paradossi, incongruenze*

dossalmente il crocifisso si vorrebbe eliminare<sup>123</sup>.

Proprio dalle colonne del settimanale *L'Espresso* (che come noto non è mai stato un sostenitore del crocifisso), il filosofo Roberto Esposito<sup>124</sup>, prendendo spunto dal film del 2016 di Maria Schrader, dal titolo *Addio all'Europa*, ha scritto che il richiamo ai simboli, alle radici, alle identità non conduce per forza al nazionalismo e che vanno, piuttosto, rispettati i sentimenti della maggioranza, non solo quelli della minoranza<sup>125</sup>.

---

*e sconfinamenti di una sentenza del Tar del Veneto*, in *Il Foro italiano*, 2005, col. 443, secondo il quale questa sentenza mortificherebbe «il valore religioso del crocifisso e priva completamente di senso il principio di laicità dello Stato». Sull'argomento cfr. A. VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, Milano, 1998, p. 35 ss.; A. GUZZAROTTI, *Giudici e minoranze religiose*, Milano, 2001, p. 246 ss.; R. BOTTA, *Tutela del sentimento religioso ed appartenenza confessionale nella società globale*, Torino, 2002, p. 177 ss.; R. BIN, *Inammissibile, ma inevitabile*, in *La laicità crocifissa?...*, cit., p. 37 ss.; L. CARLASSARE, *Crocifisso: una sentenza per l'Europa 'non laica'*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2011, II, pp. 291-296; G. ZAGREBELSKY, *Lo Stato e la Chiesa*, Roma, 2007; Id., *Simboli al potere. Politica, fiducia, speranza*, Torino, 2012.

<sup>123</sup> Il crocifisso può correttamente essere valutato «non solo come simbolo di un'evoluzione storica e culturale, e quindi dell'identità del nostro popolo, ma quale simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, eguaglianza/dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, principi questi che innervano la nostra Carta costituzionale. In altri termini, i principi costituzionali di libertà hanno molte radici, e una di queste indubbiamente è il cristianesimo, nella sua stessa essenza. Sarebbe quindi sottilmente paradossale escludere un segno cristiano da una struttura pubblica in nome di una laicità, che ha sicuramente una delle sue fonti lontane proprio nella religione cristiana» (TAR Veneto, sentenza n. 1110/2005).

<sup>124</sup> Cfr. R. ESPOSITO, *Come disintossicarci dal nazionalismo*, in *L'Espresso*, 8 luglio 2018.

<sup>125</sup> «Senza una "cultura dominante", intesa nel senso di convinzioni e orientamenti universalmente accettati, un sistema politico non trova una sua intrinseca legittimazione e viene a mancare il consenso necessario per le soluzioni dei nostri complessi problemi»: D. ANTISERI, "Prima noi e poi gli altri", in *Il Sole - 24 Ore*, 26 ottobre 2005, p. 8. Si vedano sul punto anche le sentenze della Corte Costituzionale n. 125 del 1957; n. 79 del 1958; n. 14 del 1973; n. 329 del 1997; n. 440 del 1995. *Contra* N. COLAIANNI, *Simboli religiosi e processo di mediazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 1 del 2014, p. 9, il quale sostiene che «[...] i diritti fondamentali di libertà si sono affermati proprio come diritti delle minoranze contro le maggioranze, di chi è numericamente, o socialmente o economicamente, più debole o senza potere contro il potere della maggioranza».

Per costruire l'Europa e per sconfiggere gli attuali nazionalismi/sovranismi contrariamente a quanto sostiene la vulgata comune, non serve dimenticare le tradizioni, i simboli, la storia delle nostre comunità<sup>126</sup>.

A tale riguardo, pare utile ricordare le parole dello scrittore austriaco di origini ebraiche, sfuggito alla persecuzione nazista, Stefan Zweig, che nell'*Appello agli europei*<sup>127</sup> incitava a parlare al cuore dei popoli perché «mai nella storia il cambiamento è venuto dalla sola sfera intellettuale o dalla sola riflessione» (e tantomeno dalle costruzioni degli apparati tecnocratici e finanziari). E ancora Benda sosteneva: «L'Europa si affermerà sulla scena mondiale solo se assumerà la forma patriottica della nazione»<sup>128</sup>; in altre parole, ancora oggi – come all'inizio del secolo breve – l'Europa avrebbe bisogno di suggestioni simboliche per superare l'attuale grave crisi e vincere la disgregazione nazionalista, ovvero diventare essa stessa Nazione<sup>129</sup>. Eliminare il simbolo che da millenni accompagna la storia dell'Occidente<sup>130</sup>, perdere così la memoria, la storia, le tradizioni, diventare dei nuovi Gurdulù<sup>131</sup> è pericoloso, per-

---

<sup>126</sup> «[...] dalla libertà di religione e dalla parità di diritti delle religioni non può derivare alcuna pretesa di appiattimento dell'impronta religiosa della cultura e della forma di vita quale parte dell'*ordre public*» (E.W. BÖCKENFÖRDE, *Lo Stato secolarizzato, la sua giustificazione e i suoi problemi nel secolo XX*, in, *Lo Stato secolarizzato nell'età post-secolare*, cit., p. 48).

<sup>127</sup> Cfr. S. ZWEIF, *Appello agli europei*, [1934], Milano, 2015.

<sup>128</sup> J. BENDA, *Discorso alla nazione europea* [1933], Venezia, 1999.

<sup>129</sup> Cfr. E. GALLI DELLA LOGGIA, *Ora l'identità piace a sinistra*, in *La lettura - Corriere della Sera*, 22 luglio 2018, p. 13.

<sup>130</sup> Dal preambolo della proposta di legge presentata nel marzo 2018: «Risulterebbe inaccettabile per la storia e per la tradizione dei nostri popoli, se la decantata laicità della Costituzione repubblicana fosse malamente interpretata nel senso di introdurre un obbligo giacobino di rimozione del Crocifisso; esso, al contrario, rimane per migliaia di cittadini, famiglie e lavoratori il simbolo della storia condivisa da un intero popolo. Cancellare i simboli della nostra identità, collante indiscusso di una comunità, significa svuotare di significato i principi su cui si fonda la nostra società. Rispettare le minoranze non vuole dire rinunciare, delegittimare o cambiare i simboli e i valori che sono parte integrante della nostra storia, della cultura e delle tradizioni del nostro Paese».

<sup>131</sup> Gurdulù è un personaggio de *“Il Cavaliere inesistente”*, scritto da Italo Calvino. Impersona lo smemorato cronico, il senza-radici, colui che, non ri-

ché chi non sa chi è non sa da dove viene, non sa neppure dove deve andare e cosa fare<sup>132</sup>.

Il mito di Candido, di un nuovo Eldorado globale e multi-culturale, prospero, pacifico, libero e felice, che avrebbe dovuto portarci alla ‘fine della storia’<sup>133</sup> è stato seppellito dalla pau-

---

cordando chi è, è alla continua ricerca della propria identità. E quello che gli fanno vedere, lui diventa: vede le anatre nello stagno e, pensando di essere anch’egli un’anatra, si tuffa e comincia a starnazzare. Gli altri lo vedono e sospirano: «eh, è Gurdulù, si confonde poverino...» e ci ridono su. Ma Gurdulù non fa solo ridere, non suscita solo sentimenti di compassione, può diventare, suo malgrado, anche pericoloso: quando gli danno la zuppa lui pensa di essere il mestolo e si tuffa nel pentolone... facendo saltare la cena a tutti. Se uno dimentica le proprie origini, non può più tornare a casa, come succede ai compagni di Ulisse che hanno mangiato i fiori di loto; non sa dove deve andare, come succede a Pietro, che, dopo aver rinnegato il proprio Maestro per ben tre volte, è atterrito non solo dal rimorso, ma anche dalla paura per non avere più un posto nel mondo. Quest’uomo senza memoria sarà estraneo ad ogni approdo, straniero in ogni posto, come ci ricorda Esopo quando ci racconta la favola della mosca.

<sup>132</sup> Sull’argomento cfr. E. LECALDANO, *La questione del crocifisso tra ricerca dell’identità e riflessione etica*, in *Iride*, 2009, pp. 527-538; S. GIVONE, *La rimozione del crocifisso*, *ivi*, pp. 525-526.

<sup>133</sup> La ‘globalizzazione mercantile’, che avrebbe dovuto portare alla ‘fine della storia’ (cfr. F. FUKUYAMA, *La fine della storia e l’ultimo uomo*, Milano, 1992), pare invece condurci irrimediabilmente (passando dall’inverno nucleare al riscaldamento globale) verso la fine del mondo, annunciato stavolta non da predizioni mistiche-astrologiche, ma dalle scienze empiriche (climatologia, geofisica, oceanografia, biochimica, ecologia). Invece di accompagnarci verso un umanesimo rigenerato (cfr. E. MORIN, *7 lezioni sul pensiero globale*, Milano, 2016), in cui tutti i terrestri prenderebbero coscienza del comune destino, la globalizzazione sembra invece aver aumentato la paura e la disuguaglianza tra e all’interno delle varie comunità (cfr. R. BALDWIN *La grande convergenza*, Bologna, 2019). Come noto, l’1% della popolazione mondiale possiede la metà della ricchezza del pianeta e le cento persone più ricche del mondo possiedono più del patrimonio complessivo dei 4 miliardi di persone più povere. L’inquinamento globale, le guerre, le carestie, le epidemie non sono diminuite, mentre i diritti, le libertà, il benessere e la felicità non sono aumentati. La povertà, la disuguaglianza e le guerre spingono milioni di persone a migrare e la paura dell’altro aumenta. Sulle mirabolanti promesse della globalizzazione si vedano anche T.L. FRIEDMAN, *The World Is Flat. A Brief History of the Twenty-first Century*, New York, 2005 e J. BHAGWATI, *Elogio della globalizzazione*, Bari, 2005. Sul tentativo di trovare nuove vie per un mercato globale più efficiente, si veda, invece, il recente lavoro di D. RODRIK, *Dirla tutta sul mercato globale: Idee per un’economia mondiale assennata*, Torino, 2019.

ra<sup>134</sup>, dall'insicurezza e dallo stesso nichilismo. Ed allora, può essere vero, come sosteneva Ernest Renan<sup>135</sup>, che la nazione deve fondarsi sul consenso democratico, sul plebiscito del giorno per giorno, ma la nostra storia, le nostre tradizioni, i nostri simboli contano<sup>136</sup> ... eccome se contano<sup>137</sup>.

---

<sup>134</sup> Cfr. Z. BAUMAN, *Paura liquida*, Roma-Bari, 2008, che evidenzia in modo efficace come nell'epoca in cui dovremmo aver superato le incertezze del passato e vivere sicuri tra *comfort* e tecnologie avanzate, siamo invece attanagliati da paure 'liquide', indistinte, subdole, che tormentano la nostra esistenza. R. CHIARELLI, *Terrorismo e Costituzione*, in *Il giusto processo*, 2005, sottolinea come la legittimazione della paura serva spesso ai governanti per restringere i diritti di libertà.

<sup>135</sup> Cfr. E. RENAN, *Cos'è una nazione* [1882], Roma, 2004: «La nazione è una grande solidarietà, un plebiscito che si rinnova ogni giorno e che si fonda sulla dimensione dei sacrifici compiuti e di quelli che ancora siamo disposti a compiere».

<sup>136</sup> Cfr. E. GALLI DELLA LOGGIA, *Ora l'identità piace a sinistra*, cit. *Contra* S. BENHABIB, *La rivendicazione dell'identità culturale. Eguaglianza e diversità nell'era della globalizzazione*, Bologna, 2005, p. 5, secondo cui il ricorrente uso omonimico di 'identità' e 'cultura' sembra voler evidenziare l'impossibilità per l'individuo di non essere incluso in una cultura identitaria.

<sup>137</sup> Cfr. B. CARAVITA DI TORITTO, *Identità europea, identità nazionali, identità locali: il senso e la direzione di una scommessa*, in *federalismi.it*, 2008, p. 5: «Diciamoci la verità: quella dell'identità è la grande scommessa dell'Europa e degli europei. Paradossalmente è solo se riesce questa scommessa che avrà ancora un senso cercare, all'interno dell'identità europea, lo spazio per una identità nazionale italiana o tedesca o francese o spagnola o slovena. Se non riesce, assisteremo non già ad un recupero di identità nazionali, pur se più deboli, bensì allo spapolamento ed alla frammentazione delle care, tradizionali, ma logore e stantie, identità nazionali in una miriade di identità regionali e locali, tutte alla ricerca di una propria migliore collocazione in un mondo che avrà lasciato l'Europa e gli europei ai margini. In altri termini, se non è più l'Europa al centro del mondo [...] perché i baschi o i provenzali o i sardi o i lombardi o i gallesi o i bavaresi non dovrebbero poter cercare una propria autonoma collocazione, giocando nel mondo globale (in cui l'Europa non conta più e i singoli Stati nazionali europei sono pedine del gioco di altri) come operatori più piccoli, più mobili, più dinamici, dotati di una identità più chiara e precisa di quella genericamente nazionale?».



**SIMONE BUDELLI, Crocifisso: simbolo di scandalo che divide o che unisce?**

Prendendo spunto dall'ennesima recente *querelle* politica sull'esposizione del crocifisso nelle scuole, vengono esaminate le varie decisioni giurisprudenziali interne e comunitarie sulla questione. Il simbolo religioso è al contempo strumento di identità e unificazione, ma anche generatore di conflitti e divisioni, perché proprio nel suo accomunare chi in quel simbolo si riconosce, rischia di separare e di allontanare chi invece in quel segno non si rispecchia, chi ha altri simboli 'da mostrare', chi non ne ha e non vuole avere, creando forti tensioni sociali e dando vita a quella che è *diventata una vera e propria 'guerra'*, spesso strumentale, al simbolo e del simbolo, in nome di antitetiche letture dei principi di libertà, uguaglianza e laicità dello Stato. Tuttavia il crocifisso non è certamente solo un simbolo religioso. Oltre a dirci da dove veniamo è in grado ancora oggi di evocare valori indispensabili per le nostre democrazie malate. Nelle conflittuali società multiethniche, non pare utile creare ulteriori inutili 'vuoti' culturali ed è insensato accettare l'irrazionale furia iconoclasta di una minoranza. Sembra invece utile compiere una nuova riflessione sulla utilità dei simboli e delle tradizioni anche nella società multimediale contemporanea.

**Parole chiave:** crocifisso, simbolo, identità.

**SIMONE BUDELLI, The crucifix: a stumbling symbol that divides or unites?**

Moving from the recent yet umpteenth political debate about the display of the crucifix in schools, the various national and European case-law decisions on the matter are examined. Religious symbols are at the same time instruments of identity and unification, but also sources of conflict and division, because while uniting those who identify with them, they risk separating and pushing away those who don't, those who have different symbols 'to show', those who don't have any neither want to have any, thus producing social tensions and creating what became an actual – and often specious – 'war', both on and for the symbol, in the name of antithetical interpretations of the principles of freedom, equality and State secularism. However, the crucifix certainly isn't just a religious symbol. In addition to telling us where we come from, it is still capable to evoke values that are essential for our sick democracies. In conflicting multiethnic societies, it doesn't seem helpful to produce additional and useless cultural 'void' and it is senseless to accept a minority's irrational iconoclastic fury. On the contrary, it seems helpful to undertake a new reflection about the usefulness of symbols and traditions in the present-day multimedia society.

**Key words:** crucifix, symbol, identity.

# ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

*Pubblicazione trimestrale*

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-bind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: **info@muccheditore.it**.

**Recensioni e segnalazioni bibliografiche:** gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'Archivio giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.